



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Filippo Bonin

***Tra ius antiquum, lex Iulia e lex Papia: il  
complesso destino dei caduca in età augustea***

**Numero XII Anno 2019**  
*[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)*



Proprietario e Direttore responsabile  
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, G. Durante, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi, in ruolo o in quiescenza, cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.



## TRA 'IUS ANTIQUUM', 'LEX IULIA' E 'LEX PAPIA': IL COMPLESSO DESTINO DEI 'CADUCA' IN ETÀ AUGUSTEA

1. Nell'ambito degli studi che hanno affrontato il tema della legislazione matrimoniale augustea<sup>1</sup>, la *lex Iulia de maritandis*

---

<sup>1</sup> Nell'impossibilità di fornire un quadro esaustivo delle pubblicazioni esistenti in materia ci si limita in questa sede a richiamare quelle più significative. Fondamentali sono due, ormai celebri, lavori di fine Ottocento, ovvero P. JÖRS, *Über das Verhältnis der 'Lex Iulia de maritandis ordinibus' zur 'Lex Papia Poppaea'*, *Jur. Dissert. Univ. Bonn*, Bonn, 1882 e ID., *Die Ehegesetze des Augustus*, Marburg, 1893, ora entrambi in *'Iuliae rogationes'. Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea*, a cura di T. Spagnuolo Vigorita, Napoli, 1985. Forse meno note, ma altrettanto rilevanti, sono le pagine dedicate al tema da G. FERRERO, *Grandezza e decadenza di Roma*, IV e V, Milano, 1906-1907, rist. a cura di L. Cigliioni e L. Mecella, Roma, 2016, 969 ss. e 1165 ss., nonché i due studi di Contardo Ferrini sui commentari *ad legem Iuliam et Papiam* di Gaio, Terenzio Clemente, Ulpiano e Paolo, ovvero C. FERRINI, *I 'commentarii' di Terenzio Clemente e di Gaio 'ad legem Iuliam et Papiam'*, in *RIL*, ser. 2, 34, 1901, 303 ss. e ID., *I 'commentarii' di Ulpiano e di Paolo 'ad legem Iuliam et Papiam'*, in *RIL*, ser. 2, 34, 1901, 394 ss., ora entrambi in *Opere*, II, Milano, 1929, 237 ss. e 251 ss. Si vedano poi V. ARANGIO-RUIZ, *La Legislazione*, in *'Augustus'. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Roma, 1938, 101 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1977, 249 ss.; B. BIONDI, *La legislazione di Augusto*, in *Conferenze augustee nel bimillenario della nascita*, Milano, 1939, 141 ss., ora in *Scritti giuridici*, II, Milano, 1965, 77 ss.; ID., *Successione testamentaria e donazioni*, Milano, 1955, 136 ss.; M. HUMBERT, *Le remariage à Rome. Étude d'histoire juridique et social*, Milan, 1972, 138 ss.; D. NÖRR, *Planung in der Antike. Über die Ehegesetze des Augustus*, in *Freiheit und Sachzwang. Beiträge zu Ehren Helmut Schelskys*, a cura di H. Baier, Opladen, 1977, 309 ss., ora in *Historia iuris antiqui*<sup>2</sup>, a cura di T.J. Chiusi, W. Kaiser e H.-D. Spengler, II, Goldbach, 2003, 1093 ss.; E. BADIAN, *A phantom marriage law*, in *Philologus*, 129, 1985, 82 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *'Exsecranda pernicies'. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli,

1984, 121 ss. Lo stesso autore offre un quadro esaustivo della bibliografia esistente in materia fino all'anno 1985 in ID., *Nota di lettura*, in *Iuliae rogationes*, cit., VII ss., cui all'uopo si rinvia. Quanto ai lavori pubblicati negli anni successivi si segnalano M. ZABLOCKA, *Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia*, in *BIDR*, 89, 1986, 379 ss.; A. METTE-DITTMANN, *Die Ehegesetze des Augustus: eine Untersuchung im Rahmen der Gesellschaftspolitik des Princeps*, Stuttgart, 1991; S. TREGGIARI, *Roman Marriage: 'Iusti Coniuges' from the Time of Cicero to the time of Ulpian*, Oxford, 1991, 60 ss.; R. ASTOLFI, *La 'lex Iulia et Papia'*<sup>4</sup>, Padova, 1996; A.D. MANFREDINI, *Il matrimonio degli anziani e la legge Giulia e Papia*, in *BIDR*, 39, 1997, 233 ss.; T.A.J. MCGINN, *Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome*, New York-Oxford, 1998, 70 ss.; PH. MOREAU, 'Florent sub Caesare leges'. *Quelques remarques de technique législative à propos des lois matrimoniales d'Auguste*, in *RHD*, 81, 4, 2003, 461 ss.; C. FAYER, *La 'familia romana'. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia, matrimonio, dote. Parte seconda*, Roma, 2005, 563 ss.; R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova, 2006, 250 ss.; I.G. MASTROROSA, *I prodromi della 'lex Papia Poppaea': la propaganda demografica di Augusto in Cassio Dione LVI, 2-9*, in *Antidoron. Studi in onore di Barbara Scardigli Forster*, a cura di P. Desideri, M. Moggi e M. Pani, Pisa, 2007, 281 ss.; D. MANTOVANI, 'Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit'. *Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in *Athenaemum*, 96, 2008, 5 ss. Per una panoramica completa sui lavori usciti fino al 2010 si rinvia a T. SPAGNUOLO VIGORITA, 'Casta domus'. *Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*<sup>3</sup>, Napoli, 2010, 177 ss. Per il seguito si vedano D. MANTOVANI, 'Mores', 'leges', 'potentia'. *La storia della legislazione romana secondo Tacito*, in *Letteratura e 'civitas'. Transizioni dalla Repubblica all'impero. In ricordo di Emanuele Narducci*, a cura di M. Citroni, Pisa, 2012, 353 ss.; C. BUSACCA, 'Iustae nuptiae'. *L'evoluzione del matrimonio romano dalle fasi precittadine all'età classica*, Milano, 2012, 120 s.; I. PIRO, *Spose bambine. Risalenza, diffusione e rilevanza giuridica del fenomeno in età romana. Dalle origini all'epoca classica*, Milano, 2013; E. QUADRATO, 'Legislator'. *Dal 'legem ferre' al 'leges condere'*, Bari, 2014, 76 ss. Si vedano, da ultimo, PH. MOREAU, *Loi 'Iulia de maritandis ordinibus'*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, dir. J-L. Ferrary, Ph. Moreau IRHT-TELMA (Online) Paris, 2007 [<http://www.cn-telma.fr/lepor/notice449/>] Date de mise à jour: 25/02/19; M.A. FINO, 'Exempla tradere'. *Ricerche di diritto romano nella prospettiva dell'ecologia umana*, Napoli, 2018, 11 ss., nonché ID., *La legislazione matrimoniale augustea. Un'occasione per valutare le potenzialità dell'analisi del diritto condotta nella prospettiva dell'ecologia umana. Valutazioni preliminari*, in *A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto*

*ordinibus* e la *lex Papia Poppaea*<sup>2</sup> sono per lo più state trattate come un corpo normativo unitario<sup>3</sup>, secondo una linea interpretativa

---

romano e giusantichistici, a cura di M.A. Fenocchio e F. Zuccotti, Milano, 2018, 97 ss.

<sup>2</sup> Il faticoso e travagliato cammino che condusse all’approvazione della *lex Iulia* nel 18 a.C. e della *lex Papia* nel 9 d.C. si è da poco arricchito di rilevanti particolari, dopo la scoperta dell’iscrizione recante lo statuto municipale della città di *Troesmis*, nella quale si parla di un, prima sconosciuto, *commentarius* dell’anno 5 d.C., che avrebbe avuto la natura di un progetto di legge. Tra la già considerevole letteratura formatasi sull’iscrizione recante lo statuto municipale di *Troesmis* si vedano W. ECK, *La loi municipale de ‘Troesmis’: données juridiques et politiques d’une inscription récemment découverte*, in *RHDFE*, 91, 2013, 199 ss.; ID., *Das Leben römisch Gestalten. Ein Stadtgesetz für das ‘municipium troesmis’ aus den Jahren 177–180 n. Chr.*, in *Integration in Rome and in the roman World*, a cura di S. Benoist e G. Kleijn, Leiden, 2014, 75 ss.; ID., *Akkulturation durch Recht: Die ‘lex municipalis Troesmensium’*, in *Culti e religiosità nelle province danubiane. Atti del II Convegno internazionale. Ferrara 20-22 novembre 2013*, a cura di L. Zerbini, Bologna, 2015, 9 ss.; ID., *Die augusteische Ehegesetzgebung und ihre Zielsetzung. Die ‘lex Iulia de maritandis ordinibus’, die ‘lex Papia Poppaea’ und ein ‘commentarius’ des Jahres 5 n. Chr. als Grundlage der ‘lex Papia Poppaea’*, in *Maia*, 68, 2016, 282 ss.; ID., *Die ‘lex Troesmensium’: ein Stadtgesetz für ein ‘municipium civium Romanorum’*, in *ZPE*, 200, 2016, 565 ss.; P. BUONGIORNO, *‘Senatus consulta’: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C. – 138 d.C.)*, in *AUPA*, 59, 2016, 19 ss., part. 45 ss.; R. CÎRJAN, *The Municipal Law of ‘Troesmis’: Preliminary Remarks*, in *Moesica et Christiana. Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea*, a cura di A. Panaite, R. Cîrjan e C. Căpiță, Braïla, 2016, 289 ss.; R. MENTXAKA, *Apunte sobre el municipio de ‘Troesmis’: ‘Cives Romani Latinive cives’?*, in *Der Bürge einst und jetzt. FS A. Bürge*, a cura di U. Babusiaux, P. Nobel e J. Platschek, Zürich, 2017, 483 ss.; J. PLATSCHEK, *Zur Lesung von Kap. 27 der ‘lex Troesmensium’*, in *TYCHE*, 32, 2017, 151 ss.; F. BONIN, *Evoluzione normativa e ‘ratio legum’. Qualche osservazione sulla legislazione matrimoniale augustea*, in *BIDR*, 101, 2017, 280 ss.; F. LAMBERTI, *Considerazioni in tema di antinomie e rapporti fra leggi nel tempo, tra repubblica e principato*, in *LR*, 7, 2018, 297 ss.

<sup>3</sup> Quanto alla letteratura sviluppatasi dopo gli studi dei Culti, rilevava a ragione il problema di uno studio fondamentalmente storico della legislazione matrimoniale augustea T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Nota*, cit., XII

inaugurata già dai giuristi romani<sup>4</sup>. Quest’ultima circostanza ha comportato che le singole disposizioni dell’una e dell’altra *lex*

---

ss., che ebbe a parlare di un vero e proprio «appiattimento interpretativo», dal quale, ad avviso dell’autore, restavano esclusi quasi solamente i due studi di Paul Jörs (cfr. *supra* nt. 1). Si veda in questo senso ancora T. SPAGNUOLO VIGORITA, *L’unità della ricerca storica. Paul Jörs e la legislazione matrimoniale augustea*, in *Lezioni Emilio Betti*, a cura di P. Di Lucia e F. Mercogliano, Napoli, 2006, 37 ss., ora in *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, Napoli, 2013, 363 ss.

<sup>4</sup> Perché ciò sia avvenuto non è questione da risolversi in poche righe, nondimeno non appare scorretto affermare che il fenomeno sia dovuto a una concorrenza di più fattori, a partire dalla stretta connessione contenutistica tra le due leggi. Secondo J.-L. FERRARY, *Chapitres tratatitiques et références à des lois antérieures dans les lois romaines*, in *Mélanges de droit romain et d’histoire ancienne. Hommage à la mémoire de André Magdelain*, a cura di M. Humbert e Y. Thomas, Paris, 1998, 167, la ‘*lex Iulia et Papia*’ sarebbe espressione di una nuova concezione nella redazione delle leggi che contribuì in questo caso alla configurazione di una sorta di «ébauche de codification». Diversamente per PH. MOREAU, *Florent sub Caesare leges*, cit., 474 nt. 60 e ancora ID., *Loi*, cit., § 2.3 sarebbe più corretto parlare di una «consolidation». Sicuramente, come ha sottolineato F. LAMBERTI, *Considerazioni*, cit., 298, siamo di fronte al risultato di un affinamento nella tecnica legislativa, in base alla quale leggi successive collegate alle precedenti fanno spesso ricorso allo strumento del rinvio esplicito alle disposizioni di queste ultime. Cfr. in questo senso già J.-L. FERRARY, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, in *Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica romana*, a cura di J.-L. Ferrary, Pavia, 2012, 585 ss. Questa caratteristica, come suggerisce un’analisi della palinogenesi dei commentari (cfr. R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 337 ss.), indusse, di fatto, i giuristi a non commentare separatamente le disposizioni delle due leggi augustee (come invece riteneva C. FERRINI, *I ‘commentarii’*, cit., 237 ss. e 251 ss.), costringendoli a passare indistintamente dalle disposizioni dell’una a quelle dell’altra (cfr. in questo senso più verosimilmente M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes (BICS Supplement 64)*. London: Institute of Classical Studies, London, 1996, II, 802 e PH. MOREAU, *Loi*, cit., § 2.2). Il dato ha, peraltro, trovato un riscontro testuale proprio negli elementi emergenti dallo statuto municipale della città di *Troesmis*. Dalla relativa iscrizione, infatti, è parso possibile

ricavare che la *lex Papia* avesse fatto ricorso a una tecnica di rinvio espresso tipica dell’inizio del Principato almeno per le disposizioni confermatrice di quelle della *lex Iulia*. Cfr. in questo senso ancora F. LAMBERTI, *Considerazioni*, cit., 279 ss. In secondo luogo non è stato sempre rilevato che anche il metodo adottato dai giuristi nell’interpretazione della legge, in particolare da Gaio, Terenzio Clemente, Paolo e Ulpiano, possa aver contribuito alla configurazione dei due provvedimenti augustei come ‘*lex Iulia et Papia*’. I primi due, infatti, appartenevano alla Scuola sabiniana e i secondi si ritrovarono a impiegare i metodi interpretativi della legge propri di quest’ultima, quando quello riconducibile al pensiero proculiano (di cui si parlerà nel prosieguo, cfr. *infra* § 4) era ormai desueto. A partire dall’assunto, fondato sul diritto naturale, già sviluppato dai *veteres* e poi ripreso da Sabino, ‘*lex a legere iustum*’, le leggi precedenti rimanevano pienamente vigenti per l’interpretazione di quelle successive. Fondamentale su questo punto è O. BEHREND, *Gesetz und Sprache. Das römische Gesetz unter dem Einfluss der hellenistischen Philosophie*, in *Nomos und Gesetz. Ursprünge und Wirkungen des griechischen Gesetzesdenkens*, a cura di O. Behrends e W. Sellert, Göttingen, 1995, 135 ss., part. 159 nt. 61, ora in *Institut und Prinzip. Siedlungsgeschichtliche Grundlagen, philosophische Einflüsse und das Fortwirken der beiden republikanischen Konzeptionen in den kaiserzeitlichen Rechtsschulen*, I, a cura di M. Avenarius, R. Meyer Pritzl e C. Möller, Göttingen, 2004, 91 ss., part. 119 nt. 61, ma si veda anche M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber singularis regularum’. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Göttingen, 2005, 168. Non avrebbe dunque avuto alcun senso per tali giuristi separare le disposizioni della *lex Iulia* da quelle della *lex Papia*, né tantomeno, più in generale, stabilire regole di derogazione tra leggi. Analoghe considerazioni per gli stessi motivi valgono, salvo eccezioni, per i passi delle Istituzioni di Gaio relativi alla legislazione matrimoniale augustea e, anche in ragione della loro più ridotta quantità, per gli altri passi del Digesto che forniscono indicazioni su quest’ultima, ossia i frammenti dei commentari di Mauriciano e Marcello *ad legem Iuliam et Papiam*, dei *Digesta* di Celso, Giuliano, Marcello e Scevola, delle *Questiones* di Papiniano e Paolo, delle *Disputationes* di Ulpiano, delle *Institutiones* di Marciano e del *de iure fisci* di Callistrato. È stato, infine, ipotizzato, cfr. D. MANTOVANI, ‘*Legum multitudo*’ e diritto privato. *Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in *Leges publicae*, cit., 740 e 745 nt. 84, che la carenza di riferimenti alle due leggi nel Digesto possa essere dovuta all’espunzione degli stessi da parte dei compilatori nel quadro di una

fossero (e siano ancora) difficilmente distinguibili e, conseguentemente, che altrettanto complesso sia capire se la *lex Papia* avesse modificato - e in che misura - la precedente legge matrimoniale, allorché singole disposizioni di entrambi i provvedimenti avessero trattato lo stesso oggetto. Per questo motivo, all’occorrenza, si ha riguardo all’assetto normativo finale avutosi con l’approvazione della *lex Papia*, senza preoccuparsi del fatto che precedenti disposizioni della *lex Iulia* possano essere state confermate, eliminate o modificate dalla prima<sup>5</sup>. Tale fenomeno è particolarmente evidente per quanto riguarda le estremamente importanti disposizioni delle due *leges* in tema di caducità. In relazione a queste, sulla base di dati testuali relativamente univoci<sup>6</sup>, si ritiene che i beni ereditari non attribuiti ai soggetti testamentari totalmente o parzialmente privi di *capacitas*, perché rispettivamente celibi o *orbi*, fossero attribuiti come *caduca* a coloro che invece, eredi o legatari nel medesimo testamento, fossero sposati e avessero almeno un figlio e, in

---

«delegificazione». Per una critica di tale idea cfr. G. SANTUCCI, ‘*Legum inopia*’ e diritto privato: riflessioni intorno ad un recente contributo, in *SDHI*, 80, 2014, 373 ss., part. 386 ss., A. SCHIAVONE, *Inroduzione. Una storiografia di confine*, in J.-L. FERRARY, *Dall’ordine repubblicano ai poteri di Augusto. Aspetti della legislazione romana*, a cura di E. Stolfi, Roma, 2016, XVI s., e B.A.J. SIRKS, *The edition of the Twelve Tables in Roman Statutes*, in *RHD*, 85, 2017, 65. In risposta al primo si veda D. MANTOVANI, ‘*Legum multitudo*’. *Die Bedeutung der Gesetze im römischen Privatrecht*, Berlin, 2018, 100 ss. Si veda sul punto, da ultimo, M. MIGLIETTA, *Le Norme di diritto criminale*, in ‘*XII Tabulae*’. *Testo e commento*, II, a cura di M.F. Cursi, Napoli, 2018, 479 nt. 1.

<sup>5</sup> Si veda in questo senso, in relazione a molti lavori sia manualistici, sia specialistici, ancora T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Nota*, cit., XVIII ss.

<sup>6</sup> Si tratta, essenzialmente, di Gai. 2.207-208; 2.286a e Tit. Ulp. 1.21 e 24.12-13.

assenza di questi ultimi, all’*aerarium*<sup>7</sup>. Nondimeno appare storicamente opportuno chiedersi quale destino fosse riservato dalla *lex Iulia* ai *caduca* prima dell’entrata in vigore della *lex Papia*, nonché se e in che modo quest’ultima abbia modificato la disciplina prevista dalla prima in ordine a questo punto specifico. Gli studiosi che si sono occupati della questione hanno in maggioranza sostenuto che sotto il vigore della sola *lex Iulia* i beni non attribuiti ai *celibes* (gli *orbi* erano, infatti, ancora pienamente dotati di *capacitas*)<sup>8</sup> venissero acquistati direttamente dall’*aerarium*,

---

<sup>7</sup> In particolare l’eredità e il legato si devolvevano in prima istanza agli *heredes patres*, in seconda ai *legatarii patres* e in assenza di questi ultimi all’*aerarium*. In ogni caso i *caduca* venivano acquistati dagli ascendenti e dai discendenti sino al terzo grado, anche se non fossero stati coniugati e non avessero avuto figli (cfr. Tit. Ulp. 18.1). Si veda sul punto, pacifico in dottrina, R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 251 ss. In assenza di fonti contrarie è da ritenere, inoltre, che gli *orbi*, i quali avevano una *capacitas* dimezzata, non avessero diritto alla devoluzione dei *caduca*. Cfr. in questo senso ancora R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 328. Meno chiaro è se il bene caduco venisse attribuito solo a chi nel testamento aveva più figli (cfr. R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 262), oppure in proporzione delle quote ereditarie a coloro che avessero almeno un figlio, come sostenuto da P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, I, Milano, 1960, 446 e, da ultimo, da PH. MOREAU, *Loi*, cit., § 8.3.1. Altrettanto dibattuta è la questione della vigenza della *coniunctio* in relazione alla devoluzione dell’eredità *caduca*, che non è chiaramente attestata da nessuna fonte. Per la soluzione positiva si veda R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 259 s.; in senso contrario si veda già R. VACCARO DELOGU, *L’accrecimento nel diritto ereditario romano*, Milano, 1941, 63 nonché, da ultimo, S. LÖSCH, *Die ‘coniunctio’ in testamentarischen Verfügungen des klassischen römischen Rechts*, Tübingen, 2014, 81 e PH. MOREAU, *Loi*, cit., § 8.3.1. La vigenza della *coniunctio*, già prevista dal *ius antiquum*, è invece pressoché pacifica in relazione al legato *caduco*.

<sup>8</sup> Anche su questo punto sembrano non esserci dubbi. Cfr. ancora Gai. 2.286a e Soz. H.E. 1.9.1, anche se non è certo che la *lex Papia*, così come invece fecero i giuristi, utilizzasse il termine *orbi*. Per la soluzione positiva si veda R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 23 nt. 1, per quella contraria PH. MOREAU, *Loi*, cit., § 7.2.2.

senza riguardo all’eventualità della presenza di altri soggetti testamentari dotati di *capacitas*, che a quest’ultimo avrebbero potuto essere preferiti. Con ciò si è giunti a una duplice conclusione. Da un lato, si ritiene che le norme caducarie introdotte dalla *lex Papia* avessero interamente soppiantato la relativa disciplina della *lex Iulia*, dall’altro, si finisce per attribuire alla *lex Papia* una netta prevalenza del fine demografico su quello fiscale, che invece massime avrebbe caratterizzato la *lex Iulia*. Il presente contributo mira a una riconsiderazione complessiva di questa posizione, la quale risulta ancora estremamente diffusa<sup>9</sup>.

2. La questione non è delle più semplici, in quanto le fonti, oltre a non essere molte e a risultare estremamente oscure per la

---

<sup>9</sup> Ciò vale particolarmente per la romanistica tedesca, sulla quale potrebbe aver influito l’accoglimento da parte di Max Kaser (cfr. M. KASER, *Das römisches Privatrecht*, München, 1955, 702 nt. 1) della posizione espressa da P. JÖRS, *Ueber das Verhältnis*, cit., 48. Si vedano, da ultimo, T. FINKENAUER, *Freilassung durch Nachlaßübernahme - zur ‘addictio bonorum libertatis causa’*, in *Sklaverei und Freilassung im römischen Recht*, a cura di T. Finkenauer, Berlin-Heidelberg, 2006, 40 nt. 87, che definisce tale opinione come «*herrschend*» e S. LOHSSE, *Ius adreſcendī. Die Anwachsung im römischen Vermächtnisrecht*, Köln-Weimar-Wien, 2008, 43. Non altrettanto vale per la romanistica italiana. Dopo un’iniziale e, a dire il vero anche abbastanza acritica, adesione alla tesi di Jörs (cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *La Legislazione*, cit., 118, ora in *Scritti*, cit., 266; B. BIONDI, *La legislazione*, cit., 205, ora in *Scritti*, cit., 135, e ID., *Successione*, cit., 145; con più cautela P. VOICI, *Diritto ereditario romano*<sup>2</sup>, I, Milano, 1967, 435 nt. 14) nel 1965 comparve un fondamentale contributo di Riccardo Astolfi (cfr. R. ASTOLFI, *I beni vacanti e la legislazione caducaria*, in *BIDR*, 68, 1965, 323 ss.), che giunse a risultati completamente diversi. Ribadita in R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 301 ss., la posizione è stata accolta anche da T. SPAGNUOLO VIGORITA, *‘Casta domus’*, cit., 30. Nondimeno con il presente scritto si intende considerare alcuni ulteriori aspetti che appaiono in grado di fondare e precisare quest’ultima posizione interpretativa.

rappresentazione unitaria e indifferenziata, che, come si è avvertito all’inizio, i giuristi romani in genere offrono delle due leggi augustee, presentano talora lacune. È il caso di un passo estremamente importante delle Istituzioni di Gaio, dal quale è quasi scontato muovere, ossia Gai. 2.150:

... *le<ge> Iulia ... e<a> lege caduca fiunt et ad populum deferri iubentur, si defuncto nemo <...>*

Il giurista, qui come nei paragrafi precedenti, affronta il tema dell’invalidità del testamento<sup>10</sup>. Da questa, per effetto di una norma della *lex Iulia de maritandis ordinibus*, sarebbe disceso, come riferisce il giurista, che taluni beni sarebbero divenuti ‘*caduca*’ e sarebbero stati deferiti al popolo, ossia all’erario<sup>11</sup>. A questo punto riscontriamo però in Gaio l’inizio di una subordinata ipotetica tronca a causa della presenza di una lacuna. Stante ciò, due questioni, invero intimamente connesse, si impongono all’attenzione dell’interprete della fonte. Occorre, infatti, in primo luogo pronunciarsi in ordine alla possibilità di integrazione della lacuna e, in seguito, stabilire cosa Gaio intendesse con l’espressione ‘*caduca*’. Su questo punto la dottrina è divisa. Secondo una prima interpretazione, data l’impossibilità di integrare la lacuna<sup>12</sup>, occorrerebbe concentrarsi sul resto del testo,

---

<sup>10</sup> Si veda R. ASTOLFI, *I beni*, cit., 325.

<sup>11</sup> Il punto è pacifico, in quanto l’esistenza di una norma della *lex Iulia*, in base alla quale in determinate circostanze certi beni ereditari venivano attribuiti all’erario, è provata anche da altre fonti, che più volte saranno richiamate nel prosieguo. Si tratta, innanzitutto, di Iul. 39 *dig.* D. 30.96.1, in cui il giurista impiega l’espressione *vacantia*, ma si vedano anche per l’Egitto Strab. *geogr.* 17.1.12, P. Oxy. IX.1188, linn. 15-18 e *Gnom.* 4 (cfr. *infra* § 5).

<sup>12</sup> Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *La legislazione*, cit., 118, ora in *Scritti*, cit., 266. A dire il vero, come evidenzia R. ASTOLFI, *I beni*, cit., 329 s., Arangio-Ruiz

in cui al termine ‘*caduca*’ non si potrebbe che attribuire il significato restrittivo di ‘beni non acquisiti da soggetti testamentari non sposati per l’*incapacitas* riconnessa dalla *lex Iulia* alla loro condizione’<sup>13</sup>. Il testo sarebbe, dunque, da interpretare nel senso che in ogni caso i beni non acquistati da questi soggetti sarebbero stati direttamente attribuiti all’erario, senza riguardo per l’esistenza di eventuali altri soggetti che a quest’ultimo avrebbero potuto essere preferiti *iure antiquo*. Da ciò discende una duplice conseguenza. Da un lato, il successivo intervento della *lex Papia*, riconoscendo ai *patres* prima che all’erario il diritto all’acquisto dei *caduca*, avrebbe attenuato lo scopo fiscale complessivo della legislazione matrimoniale augustea in favore di quello demografico. Dall’altro, tanto sotto la vigenza della sola *lex Iulia*, quanto dopo l’entrata in vigore della *lex Papia*, non vi sarebbe stata differenza a livello concettuale tra i *bona caduca*, ossia i beni ereditari non acquistati dai *caelibes* a causa della loro *incapacitas* e devoluti all’erario, e quelli che in altre fonti sono chiamati *bona*

---

stesso in un primo momento aveva ritenuto possibile integrare la lacuna presente in Gai. 2.149-150 vedendovi un richiamo da parte del giurista alla disposizione imperiale di cui si ha attestazione in Tit. Ulp. 17.2. Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Sul ‘liber singularis regularum’*. *Appunti gaiani*, in *BIDR*, 30, 1921, 212 s., ora in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli, 1974, 125 s., e, similmente, B. BIONDI, *Successione*, cit., 146 nt. 1.

<sup>13</sup> Come è noto, la *lex Iulia de maritandis ordinibus* aveva disposto che i *caelibes*, che non si fossero fidanzati o sposati nel termine di 100 giorni dal deferimento del lascito, pur essendo dotati secondo il *ius civile* della *testamenti factio*, non lo avrebbero potuto acquistare (*capere*). Il bene non acquistato era definito *caducum*, in quanto secondo la definizione etimologica fornita dallo Pseudo Ulpiano in Tit. Ulp. 17.1 sarebbe caduto (di mano) al destinatario della disposizione testamentaria. Sul punto si veda, per tutti, R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 10 ss.

*vacantia*<sup>14</sup>, i quali avrebbero subito la stessa sorte. Anzi, dopo l’entrata in vigore della *lex Papia*, se non vi fossero stati *patres* nel testamento, i *caduca* sarebbero stati in ogni caso acquistati dall’erario, proprio perché vacanti<sup>15</sup>. In altri termini né sotto la vigenza della sola *lex Iulia*, né dopo l’entrata in vigore della *lex Papia*, si sarebbe dovuto verificare, prima di attribuire i beni all’erario, se fossero esistiti eredi che *iure antiquo* avrebbero potuto far valere dei diritti sugli stessi. Con ciò la *lex Iulia* avrebbe completamente sovvertito, seppur operando sul diverso piano legislativo, le norme sull’accrescimento delle quote ereditarie stabilite dal *ius antiquum*, le quali prevedevano che, nel caso in cui un soggetto testamentario non avesse voluto o potuto acquistare il lascito, esso sarebbe stato attribuito al sostituto e, qualora questo non vi fosse stato, al successore *ab intestato*.

---

<sup>14</sup> È appunto il caso di Iul. 39 *dig.* D. 30.96.1: *Quotiens lege Iulia bona vacantia ad fiscum pertinent, et legata et fideicommissa praestantur, quae praestare cogeretur heres a quo relicta erant.* Nel passo il giurista utilizza l’espressione *vacantia* in relazione a beni privi di eredi, deferiti al popolo secondo la *lex Iulia de maritandis ordinibus*. L’espressione, impiegata dai giuristi in questo senso, probabilmente non figurava nel testo della *lex Iulia*, in cui, come parrebbe potersi ritenere sulla base di Cic. *Quinct.* 19.60, Gai. 2.150 e Suet. *Tit.* 8.9, poté figurare la locuzione *cui heres non exstabit*, che Cicerone riferisce in relazione a un editto. Si veda in questo senso E. CUQ, *Les successions vacantes des citoyens romains tués par l’ennemi sous le règne de Claude d’après une inscription de Volubilis*, in *Journal des Savants*, 15, 1917, 487, nonché, da ultimo, PH. MOREAU, *Loi*, cit., § 8.2.

<sup>15</sup> Cfr. B. BIONDI, *La legislazione*, cit., 205, ora in *Scritti*, cit., 135 e ID., *Successione*, cit., 145, nonché R. VACCARO DELOGU, *L’accrescimento*, cit., 154 nt. 4. A sostegno della propria tesi Biondi porta Tac. *Ann.* 3.28.4, dove lo storico utilizza *vacantia* in relazione alla *lex Papia*. Nondimeno è altamente probabile che Tacito impieghi qui il termine in modo atecnico. Si veda in questo senso R. ASTOLFI, *I beni*, cit., 332, e ID., *La ‘lex’*, cit., 304 s.

3. A una ricostruzione del tutto diversa giunge chi ritiene che in Gai. 2.150 l’applicabilità della norma attribuita dal giurista alla *lex Iulia* sia inequivocabilmente subordinata all’assenza (*nemo*) di taluni soggetti, che assumono una particolare posizione nei confronti del testatore (*defuncto*), la cui individuazione potrebbe altresì incidere sulla portata della norma e sul significato da attribuire al termine ‘*caduca*’. Come è stato rilevato<sup>16</sup>, centrale per l’integrazione della lacuna è un passo del *liber singularis regularum* pseudoulpiano, che riguarda il caso, non di invalidità, bensì di assenza del testamento:

Tit. Ulp. 28.7: ... *et si nemo sit, ad quem bonorum possessio pertinere possit, aut sit quidem, sed ius suum omiserit, populo bona deferuntur ex lege Iulia caducaria*<sup>17</sup>.

Dopo aver elencato le categorie di soggetti cui sarebbe potuta spettare, in assenza di testamento, la *bonorum possessio* secondo l’ordine stabilito dall’editto del pretore<sup>18</sup>, il testo attribuisce alla *lex Iulia de maritandis ordinibus*, qui chiamata *lex Iulia caducaria*<sup>19</sup>, la disposizione secondo la quale, se nessuno delle sette

---

<sup>16</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *I beni*, cit., 325.

<sup>17</sup> Si riporta il testo nell’edizione di M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 505.

<sup>18</sup> Tit. Ulp. 28.7: ... *primo gradu liberis; secundo legitimis heredibus; tertio proximis cognatis; quarto familiae patroni; quinto patrono, patronae, item liberis parentibusve patroni patronaeve; sexto viro, uxori; septimo cognatis manumissoris, quibus per legem Furiam plus mille mille asses capere licet* ...

<sup>19</sup> È difficile stabilire per quale motivo i *Tituli* utilizzino l’aggettivo. R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 294 ha ipotizzato che l’autore qui, similmente a Gai. 2.150, in cui si parla di *caduca*, impieghi l’espressione in un’accezione generica, che può riferirsi anche, ma in questi due casi si riferisce solo, ai *bona vacantia*. Non si può però escludere che l’autore dei *Tituli* definisca la legge in questo modo, in quanto il concetto di caducità, che egli descrive in Tit. Ulp. 17.1, era

classi di soggetti avesse potuto acquistare il lascito, o se l'unico successore *ab intestato* avesse perso il suo diritto a farlo, i beni sarebbero stati deferiti al popolo<sup>20</sup>. Tale deferimento avrebbe avuto luogo, dunque, secondo questa fonte, solamente nel caso in cui non ci fossero stati eredi in grado di acquistare i beni stessi. Se così è, come già aveva rilevato Huschke, la lacuna presente in Gai. 2.150 potrebbe essere integrata sulla base di Tit. Ulp. 28.7 come segue: <*heres aut bonorum possessor existat*><sup>21</sup>. Una formulazione simile si riscontra, peraltro, in Call. *de iur. fisc.* 80 D.

---

già stato introdotto dalla *lex Iulia* stessa. Inoltre, non si tratta dell'unica attestazione di una tale definizione della *lex Iulia de maritandis ordinibus*, in quanto essa si riscontra anche in Frag. Berol. Papin. (FIRA 2, VI.20, 440) e in Frag. Berol. Paul. (FIRA 2, I.6, 427).

<sup>20</sup> Si dovette trattare originariamente, forse con l'eccezione dell'Egitto, dell'*aerarium populi Romani*. Le fonti che si stanno esaminando, infatti, impiegano sempre il termine *populus*, così come anche Tac. *Ann.* 3.25.4 in relazione alla *lex Papia*. Come è noto, la sostituzione del fisco all'erario risale a un'epoca difficile da individuare esattamente, ma di certo successiva all'entrata in vigore della *lex Papia*. La questione è assai complessa e non può essere affrontata in questa sede, essendo peraltro limitato il raggio di indagine del presente contributo fondamentalmente all'età augustea. Sul punto si può rinviare a R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, Torino, 1968, 238 ss.; M. DE' DOMINICIS, *In tema di giurisdizione fiscale nelle provincie senatorie in Scritti Romanistici*, Padova, 1970, 135 ss.; G. PROVERA, *La 'vindictio caducorum'. Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino, 1964, 91 ss. e 124 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, 'Bona caduca' e giurisdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C., in *Labeo*, 24, 1978, 141 ss., ora in *Imperium*, cit., 1 ss.; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische 'liber'*, cit., 348 ss. e, da ultimo, PH. MOREAU, *Loi*, cit., § 8.3.1 e 8.4.2.

<sup>21</sup> Vgl. PH. E. HUSCHKE, *Gaius. Beiträge zur Kritik und zum Verständnis seiner Institutionen*, Leipzig, 1855, 44, che ritenne di poter procedere a tale integrazione anche sulla base di quanto riferito da Gaio nei paragrafi precedenti. Nello stesso senso si vedano anche C. BIZOUKIDES, *Gaius*, I, Thessaloniki, 1937, 116 e, di fatto, anche U. MANTHE, *Gaius Institutionen. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Ulrich Manthe*, Darmstadt, 2004, 168.

49.14.1.222. La norma della *lex Iulia* avrebbe così fatto salvi i diritti dei successori *ab intestato* e attribuito i beni all'erario solamente nel caso in cui essi non ci fossero stati o avessero rifiutato. È quanto sulla base di una tale integrazione ha sostenuto Riccardo Astolfi, il quale ha altresì evidenziato come le fonti inducano a ritenere che i beni non acquistati dagli *incapaces* sotto la vigenza della sola *lex Iulia*, lungi dal venire attribuiti direttamente all'erario, fossero destinati ad accrescere secondo le norme del *ius antiquum* le quote ereditarie degli altri eredi<sup>23</sup>, dei sostituti o, eventualmente, dei successori *ab intestato*. Tanto sarebbe possibile ricavare da Tit. Ulp. 24.12-13 e 18.1 e da Gai. 2.206, fonti che attribuiscono alla *lex Papia* e non alla *lex Iulia* una modifica delle regole stabilite dal *ius antiquum* per l'accrescimento delle quote non acquistate da legatari ed eredi, risolvendosi, come abbiamo già rilevato sulla base di Gai. 2.286a, nell'attribuzione delle stesse ai *patres*, o, in loro assenza, all'erario<sup>24</sup>. La norma della *lex Iulia* sull'acquisto dei beni ereditari da parte di quest'ultimo in altri termini si sarebbe inserita nel *ius antiquum* solamente dopo l'eventuale verifica dell'inesistenza di successori *ab intestato*<sup>25</sup>. Questo sarebbe dunque

---

<sup>22</sup> *Divus Pius Coelio Amaranto ita rescripsit vacantium bonorum nuntiationem quadriennio finire idque tempus ex die, quo certum esse coepit neque heredem neque bonorum possessorem exstare, computari oportere.* Sul passo si veda, in generale, S. PULIATTI, *Il 'de iure fisci' di Callistrato e il processo fiscale in età Severiana*, Milano, 1992, 213 s.

<sup>23</sup> Ossia nella misura dell'entità della quota posseduta da ciascuno. Così, sulla base di Ulp. 7 *ad Sab.* D. 28.5.13.2-3, R. VACCARO DELOGU, *L'accrescimento*, cit., 51 ss. e, più di recente, S. LOHSSE, *'Ius'*, cit., 3.

<sup>24</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *I beni*, cit., 331 e ID., *La 'lex'*, cit., 303.

<sup>25</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *I beni*, cit., 329 ss., il quale altresì rileva che da Plin. *Paneg.* 42.1 (... *locupletabant et fiscum et aerarium non tam Voconiae et Iuliae leges*) non si può ricavare che la *lex Iulia* avesse attribuito i *caduca* direttamente all'erario, in quanto qui Plinio si potrebbe riferire alla *lex Iulia de vicesima hereditatum*. Sul punto si veda anche R. ASTOLFI, *La 'lex'*, cit., 303 s.

il senso da attribuire a Gai. 2.150, in cui il giurista utilizzerebbe il termine *caduca*, ma in realtà si riferirebbe ai beni, per qualsiasi motivo (per esempio morte o rifiuto del chiamato) e non solo per *incapacitas*, privi di eredi, gli stessi beni che in altre fonti sono invece chiamati *vacantia*<sup>26</sup>. Da ciò discende che vi sarebbe una differenza concettuale netta tra questi ultimi e i *bona caduca* e che l'*incapacitas* sarebbe stata solo un'eventuale causa della vacanza, potendo quest'ultima per esempio essere provocata anche dalla morte dell'erede istituito *ex asse* in assenza di successori *ab intestato*. La *lex Papia* aveva, inoltre, qualificato come casi di

---

<sup>26</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *I beni*, cit., 333 e ntt. 32 e 34, il quale evidenzia come in Gai. 17 *ad ed. provinc.* D. 29.5.9, Paul. 44 *ad ed.* D. 29.6.2, Marcell. 29 *dig.* D. 28.4.3 pr. il termine *caduca* ricomprenda anche i beni sottratti agli indegni (*ereptoria*) e come ancora Giustiniano in C. 6.51.1.14 lo utilizzi per indicare il processo di avocazione di questi ultimi beni e dei *bona vacantia*, quando ormai il sistema caducario in senso stretto era stato abolito per effetto della stessa costituzione. Cfr. in questo senso anche R. ASTOLFI, *La 'lex'*, cit., 305. Tale osservazione pare in grado di confutare l'opinione espressa in precedenza da S. SOLAZZI, *Attorno ai 'caduca'*, in *Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche della Società reale di Napoli*, 61, 1942, 75 nt. 1, ora in *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli, 1963, 268 nt. 12, secondo il quale i giuristi non indicavano con il termine *caduca* anche i *vacantia*, opinione che lo studioso pare basare proprio su Gai. 2.150 (cfr. ancora S. SOLAZZI, *Attorno ai 'caduca'*, cit., 136, ora in *Scritti*, cit., 313). Analoga interpretazione si riscontra in B. BIONDI, *Leges populi romani*, in *Acta divi Augusti*, Roma, 1945, 192 nt. 1 e 195 nt. 4, ora in *Scritti*, cit., 275 nt. 1 e 278 nt. 4. Con ciò viene meno anche l'opinione espressa da quest'ultimo (cfr. *supra* § 2), in base alla quale anche l'impiego della locuzione *lex Iulia caducaria* in Tit. Ulp. 28.7 proverebbe che in Gai. 2.150 si alluda solo ai beni non acquistati dai *caelibes* a causa della loro *incapacitas* e non a quelli privi di eredi. Del resto non si può escludere che nei *Tituli* la locuzione sia usata per porre l'accento sul fatto che, seppur non comportando un'attribuzione diretta dei *caduca* all'erario, era stata proprio quest'ultima *lex* a introdurre il concetto di *caducum*, di cui i *Tituli* stessi forniscono una definizione etimologica (cfr. Tit. Ulp. 17.1).

caducità anche la morte, la perdita della cittadinanza<sup>27</sup>, il rifiuto<sup>28</sup> dell’erede volontario istituito *pro quota*<sup>29</sup>, nonché il mancato avveramento della condizione dell’*heredis institutio* che fossero intervenuti dopo la morte del testatore e prima dell’*aditio*<sup>30</sup> e con la sua entrata in vigore aveva modificato le regole dell’accrescimento. Queste disposizioni avrebbero acuito lo scopo fiscale complessivo della legislazione matrimoniale augustea, perché nei casi appena citati, così come naturalmente in caso di *incapacitas* del soggetto testamentario, in assenza di *patres testamentari* e di *legatarii liberos habentes*, i *caduca* sarebbero stati attribuiti all’erario in pregiudizio di eventuali successori *ab intestato*<sup>31</sup>. Quindi tutte le ipotesi che sotto la vigenza della sola *lex Iulia*, secondo il *ius antiquum*, potevano eventualmente dar luogo

---

<sup>27</sup> Cfr. Tit. Ulp. 17.1.

<sup>28</sup> Cfr. Tit. Ulp. 1.21.

<sup>29</sup> Invero se l’erede fosse stato istituito *ex asse* e fosse stato incapace, non si sarebbe avuta caducità, ma si sarebbe aperta la successione *ab intestato*. Cfr. Gai. 2.144, da cui emerge che in caso di *heredis institutio ex asse* un successivo testamento *iure factum*, ancorché privo di efficacia per il fatto che l’istituzione di erede è *caduca*, revoca il precedente, ma proprio perché inefficace determina l’apertura della successione *ab intestato*. Cfr. in questo senso R. ASTOLFI, *La lex*, cit., 286.

<sup>30</sup> Se tali circostanze, ad esclusione del rifiuto, fossero invece intervenute dopo la perfezione del testamento e prima della morte del testatore, tecnicamente l’istituzione a erede non sarebbe stata *caduca*, ma *in causa caduci*. Stessa regola valeva naturalmente per il caso di *incapacitas* dell’erede. Sul punto si veda diffusamente ancora R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 242 ss.

<sup>31</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 331. La trasformazione del legatario in erede è, in effetti, testimoniata da Tit. Ulp. 1.21, da cui è possibile ricavare che, se nessuno degli eredi avesse avuto figli, l’eredità *caduca* sarebbe stata acquistata dal legatario che ne avesse avuti, il quale sarebbe così divenuto erede. È questa la condivisibile conclusione cui giunge R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 263 ss. all’esito dell’esegesi del passo, riguardante il caso di una manomissione diretta inserita nel testamento tra due *heredis institutiones*.

alla vacanza dei beni, con la *lex Papia* avrebbero comportato l'acquisto dei *caduca* da parte dell'erario, ma appunto in quanto *caduca* e non perché privi di eredi (*vacantia*). In questo senso la *lex Papia* avrebbe limitato l'applicabilità della norma della *lex Iulia* sui beni vacanti. Tale limitazione, così come la distinzione concettuale tra *bona caduca* e *bona vacantia* sarebbe rimasta valida sino all'abolizione del sistema caducario da parte di Giustiniano, in seguito alla quale la norma della *lex Iulia* avrebbe nuovamente assunto il suo originario ambito di applicazione<sup>32</sup>. La distinzione tra i due regimi sarebbe, infatti, sopravvissuta anche all'intervento imperiale di Caracalla, di cui si ha attestazione in Tit. Ulp. 17.2, abolitivo del privilegio dei *patres*<sup>33</sup>. A ogni buon conto la *lex Papia* non si sarebbe spinta sino a permettere che anche un'intera eredità *caduca* (*institutio hereditatis ex asse caduca*) potesse essere attribuita direttamente al *populus*. In questo caso, infatti, si sarebbe applicato il *ius antiquum* ed eventualmente, in assenza di successori *ab intestato*, la norma della *lex Iulia* sui *bona vacantia*<sup>34</sup>. In estrema sintesi, per tornare alla questione originaria, la *lex Iulia* avrebbe fatto salve le norme sull'accrescimento proprie del *ius antiquum*, ma avrebbe previsto, in contrasto con quest'ultimo, l'acquisto da parte dell'erario di beni ereditari. Tale norma della *lex Iulia*, inoltre, avrebbe modificato originariamente in questo modo il *ius antiquum* solamente in relazione all'*heres* e sarebbe poi stata estesa dalla giurisprudenza alla *bonorum possessio sine tabulis*, nel cui ambito la vediamo operare in Tit. Ulp. 28.7<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> Cfr. C. 6.51.1.14-14b. Sul punto si veda R. ASTOLFI, *I beni*, cit., 332 e ID., *La 'lex'*, cit., 304.

<sup>33</sup> Si veda in questo senso ancora R. ASTOLFI, *I beni*, cit., 330 e ID., *La 'lex'*, cit., 272 s. (cfr. *infra* nt. 78).

<sup>34</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *La 'lex'*, cit., 285 ss. e 332.

<sup>35</sup> Cfr. in questo senso già B. BIONDI, *Leges*, cit., 195 nt. 3, ora in *Scritti*, cit., 278 nt. 3, seguito da R. ASTOLFI, *I beni*, cit., 325 e ID., *La 'lex'*, cit., 301 s.

4. Stante la necessità di colmare la lacuna presente in Gai. 2.150, appare opportuno, innanzitutto, procedere a un riesame della questione alla luce dei risultati acquisiti in dottrina nell’ambito degli studi che hanno riguardato il *liber singularis regularum* pseudoulpiano<sup>36</sup>. In particolare, estremamente rilevante è quanto è stato evidenziato in relazione al metodo di interpretazione della legge impiegato nell’opera. Qui è presente un insegnamento ben preciso, riconducibile all’*ars iuris* di Servio e poi ripreso dai giuristi di Scuola proculiana<sup>37</sup>. A partire dall’assunto fondamentale della derivazione di *lex* da *legere* e cioè

---

<sup>36</sup> Cfr. H.L.W. NELSON, *Die Fachsprache der römischen Juristen. Eine stilistische Würdigung der Fachschriftstellerei der römischen Rechtsgelehrten*, in *Actes de la XII<sup>e</sup> Conférence internationale d’Études Classiques ‘Eirene’ 12. Cluj-Napoca 2-7 Okt. 1972*, Bucuresti-Amsterdam, 1975, 138 ss.; ID., *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, Leiden, 1981, 80 ss.; ID., *Der Stil eines Kurzlehrbuches: ‘Ulpiani liber singularis regularum’*, in *Der Stilbegriff in den Altertumswissenschaften*, Rostock, 1993, a cura di K. Zimmermann, 81 ss.; F. MERCOGLIANO, *Un’ipotesi sulla formazione dei ‘Tituli ex corpore Ulpiani’*, in *Index*, 18, 1990, 101 ss.; ID., *Le ‘regulae iuris’ del ‘Liber singularis’ ulpiano*, in *Index*, 26, 1998, 353 ss., ora anche in *Règle et pratique du droit dans les réalités juridiques de l’Antiquité*, a cura di I. Piro, Soveria Mannelli (Catanzaro), 1999, 353 ss.; ID., *Una ricognizione sui ‘Tituli ex corpore Ulpiani’*, in *Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana XIV. Convegno internazionale in memoria di Guglielmo Nocera*, Napoli, 2003, 407 ss.; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 42 ss., 76 ss.; ID., *Il ‘liber singularis regularum’ pseudoulpiano: sua specificità come opera giuridica altoclassica in comparazione con le ‘Institutiones’ di Gaio*, in *Index*, 34, 2006, 455 ss.; M.U. SPERANDIO, *‘Incipiunt’ Tituli ex corpore Ulpiani’. Il ‘liber singularis regularum’ pseudoulpiano e il ‘codex vaticanus reginae 1128’*, in *RIDA*, 58, 2011, 357 ss. Un quadro esaustivo della dottrina sviluppatasi intorno alla natura dell’opera, i cui contenuti sono ormai prevalentemente e sostanzialmente ricondotti all’età classica, alla sua datazione e all’identità del suo autore è offerto da F. MATTIOLI, *Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui ‘Tituli ex corpore Ulpiani’. Ipotesi e prospettive di ricerca*, in *Revisione ed integrazione dei ‘Fontes Iuris Romani Anteiusiniani’ (FIRA). Studi preparatori, II, ‘Auctores’ – ‘Negotia’*, a cura di G. Purpura, Torino, 2012, 85 ss.

<sup>37</sup> Cfr. M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 98.

dalla lettura del testo scritto, il pensiero giuridico classico considera la legge come un testo normativo, che, nella misura in cui raggiunga il tenore ‘letterale’, pretende vigenza esclusiva in relazione all’oggetto dalla stessa regolamentato<sup>38</sup>. In altri termini il dettato della legge è allo stesso tempo oggetto e limite dell’interpretazione<sup>39</sup>.

Ciò comporta un triplice ordine di conseguenze. Innanzitutto, il *liber singularis* normalmente restituisce il dettato originale della *lex*<sup>40</sup>. In secondo luogo il testo è orientato alle singole disposizioni della singola legge, che spesso menziona con precisione<sup>41</sup>, cosicché persino due *leges* talmente legate tra loro

<sup>38</sup> Cfr. in questo senso O. BEHREND, *Gesetz*, cit., 159, ora in *Institut*, cit., 119 e M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 112.

<sup>39</sup> Cfr. O. BEHREND, *Tiberius Gracchus und die Juristen seiner Zeit*, in *Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition. Symposion aus Anlass des 70. Geburtstages von Franz Wieacker*, a cura di K. Luig e D. Liebs, Ebelsbach, 1980, 25 e 30 ss., ora in *Zur römischen Verfassung. Ausgewählte Schriften*, a cura di M. Avenarius e C. Möller, Göttingen, 2014, 17 ss. e 21 ss.; ID., *Der römische Gesetzesbegriff und das Prinzip der Gewaltenteilung*, in *Zum römischen und neuzeitlichen Gesetzesbegriff, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften*, a cura di O. Behrends e Ch. Link, Göttingen, 1987, 107; ID., *Gesetz*, cit., 159 e 190 ss., ora in *Institut*, cit., 119 e 156 ss.; ID., *Die ‘fraus legis’. Zum Gegensatz von Wortlaut- und Sinngeltung in der römischen Gesetzinterpretation*, Göttingen, 1982, 37 e M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 112.

<sup>40</sup> Cfr. M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 116, per il quale l’entità della modifica tra le fonti del diritto nella giurisprudenza classica può essere stimata solo se viene offerto al lettore il dettato originale della legge. Che ciò avvenga regolarmente nel *liber singularis regularum* era già stato rilevato da M. BALESTRI FUMAGALLI, *La ‘lex Iunia’ nel sistema dei ‘Tituli ex corpore Ulpiani’*, in *AG*, 204, 1984, 494, la quale già in precedenza aveva parlato di una particolare aderenza al dettato dei testi normativi in relazione ai *Tituli*.

<sup>41</sup> La precisione dello Pseudo Ulpiano era stata evidenziata anche da G.G. ARCHI, *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*, Cagliari, 1987, 32. Nello stesso senso si veda ancora M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 114 e nt. 52, il quale rileva che la precisione emerge

come la *lex Iulia* e la *lex Papia* non sono trattate come un unico complesso normativo (appunto ‘*lex Iulia et Papia*’), ma al contrario ogni disposizione è ricollegata a una delle due leggi<sup>42</sup>. Infine, poiché la legge nei limiti del suo tenore letterale pretende una vigenza esclusiva e non tollera la concorrenza di altre fonti, essa può contrastare in tutto o in parte con le leggi precedenti, anch’esse riportate nel loro dettato originale, per cui è necessario che siano stabilite alcune regole relative alla derogazione<sup>43</sup>. Queste ultime, completamente assenti nelle Istituzioni di Gaio, non a caso trovano espressione all’inizio dell’opera pseudo-ulpiana:

Tit. Ulp., *princ.* § 3:

*Lex aut rogatur, id est fertur; aut abrogatur, id est prior lex tollitur; aut derogatur, id est pars primae tollitur; aut subrogatur, id est adicitur aliquid primae legi; aut obrogatur, id est mutatur aliquid ex prima lege.*<sup>44</sup>

Il testo è noto, ma non sempre in riferimento allo stesso si è rilevato che esso esprime delle vere e proprie regole di derogazione a beneficio del lettore<sup>45</sup>. Vi si legge che una *lex* può

---

massime proprio nella trattazione offerta dal *liber singularis* della legislazione matrimoniale augustea. In effetti si riscontrano riferimenti specifici all’una o all’altra legge in Tit. Ulp. 11.20; 13.1; 14.1; 22.3; 28.7 (*lex Iulia*); Tit. Ulp. 1.21; 14.1; 16.1 e 2; 18.1; 19.17; 24.12; 24.31; 29.3 e 5-6 (*lex Papia*). Solo una volta le due leggi sono menzionate insieme (cfr. Tit. Ulp. 16.2: ... *si contra legem Iuliam Papiamque Poppaeam matrimonium contraxerint* ...). Peraltro in quest’ultimo caso è impiegato il suffisso *-que* e non trova spazio la locuzione canonica utilizzata dagli altri giuristi ‘*lex Iulia et Papia*’.

<sup>42</sup> Cfr. M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 111.

<sup>43</sup> Cfr. O. BEHREND, *Gesetz*, cit., 159 e 163, ora in *Institut*, cit., 119 e 123.

<sup>44</sup> Si riporta il testo nell’edizione di M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 167.

<sup>45</sup> Cfr. M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 167.

essere rogata, *id est* approvata dai comizi dopo l'intervento del *rogator*<sup>46</sup>, ma soprattutto può agire nei confronti di una legge precedente in svariati modi, ossia la può *abrogare*, *derogare*, *subrogare* od *obrogare*. Il testo offre per ciascuna parola una spiegazione assai concisa. Il primo termine indica una abolizione completa della legge precedente<sup>47</sup> e in un certo senso contiene il concetto di *derogare*<sup>48</sup>, che significa in buona sostanza abrogare quest'ultima solamente in riferimento a quella parte della stessa che contrasta con la successiva<sup>49</sup>. Quanto al *subrogare* l'autore lo descrive come l'aggiunta di un *aliquid* alla legge precedente.<sup>50</sup> Più problematico è

<sup>46</sup> Si veda sul punto, per tutti, F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte. Erster Abschnitt: Einleitung, Quellenkunde, Frühzeit und Republik*, München, 1988, 406 s.

<sup>47</sup> Il punto è pacifico, anche perché confermato da altre fonti, quali Cic. *de inv.* 2.134.2. L'abrogazione poteva essere espressa o tacita. Si veda sul punto F. REDUZZI MEROLA, ‘*Abrogare*’, ‘*derogare*’, ‘*obrogare*’ in Cicerone, in *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz*, II, Varsovie, 2000, 740 e da ultimo F. LAMBERTI, *Considerazioni*, cit., 279 ss., ove ulteriore bibliografia.

<sup>48</sup> Cfr. C. MASI DORIA, *Brevi note su Ulp. 18 ad ed., D. 9.2.1 pr.*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano, 2009, 749 e nt. 15.

<sup>49</sup> Sull'impiego di *derogare* in generale si veda F. REDUZZI MEROLA, ‘*Abrogare*’, cit., 735 ss.; EAD., ‘*Judicium de iure legum*’. *Senato e legge nella tarda repubblica*, Napoli, 2001, 1 ss.; EAD., ‘*Aliquid de legibus statuere*’: *poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardorepubblicana*, Napoli, 2007, 3 ss., nonché J.-L. FERRARY, *Chapitres*, cit., 164 ss. Cfr. anche C. MASI DORIA, *Brevi note*, cit., 749 s. e nt. 15, per la quale nel testo «la deroga non significa eliminazione pura e semplice di una norma, senza sostituzione, ma, al contrario, propriamente eliminazione di una norma tramite sostituzione». Lo stesso impiego di *derogare* si riscontra anche in Mod. 7 *reg. D.* 50, 16, 102: *Derogatur legi aut abrogatur. Derogatur legi, cum pars detrahatur: abrogatur legi, cum prorsus tollitur*.

<sup>50</sup> Nonostante il verbo non venga mai usato nel Digesto in relazione alle leggi. Il termine non compare nemmeno nelle fonti precedenti all'emanazione di queste ultime, fonti che però attestano l'esistenza dell'insegnamento riconducibile al pensiero giuridico classico. Si veda Cic. *Pro Caec.* 3.23.3, dove si riscontrano solo i termini *abrogare*, *derogare* e *obrogare*.

il concetto di *obrogare*, cui nella fonte si attribuisce la modifica di un *aliquid*<sup>51</sup> e la sua distinzione dal *derogare*<sup>52</sup>, in quanto le due ‘derogazioni’ sembrano condurre allo stesso risultato, ovvero a un cambiamento della normativa espressa dalla legge precedente. Per questo, seppur con cautela, si potrebbe pensare a una differenza formale tra i due concetti. Invero, lo Pseudo Ulpiano ricollega al *subrogare* e all’*obrogare* l’intervento su un *aliquid*, mentre gli altri due concetti paiono porsi su di un piano diverso<sup>53</sup>. Poiché sappiamo che la deroga normalmente era tacita<sup>54</sup>, possiamo ipotizzare che il testo della legge successiva nei casi in cui avesse voluto *subrogare* od *obrogare* quella precedente lo avesse fatto in maniera esplicita, dichiarando l’aggiunta o la modifica<sup>55</sup>. Con ciò la ‘teoria della

---

<sup>51</sup> Il termine compare a indicare un’abrogazione completa in Liv. 9.34.7 e in Paul.-Fest. (s.v. *obrogare*, 203 L.), ma in Cic. *De Rep.* 3.22 e Cic. *ad Att.* 3.23.3 significa, come in Tit. Ulp. *princ.* § 3, ‘mutare in parte’. In questo senso si veda M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 169 e nt. 45 e F. LAMBERTI, *Considerazioni*, cit., 276 e 278, la quale, a tal proposito, parla di una «stabilizzazione della terminologia».

<sup>52</sup> Cfr. C. MASI DORIA, *Brevi note*, cit., 749 nt. 15.

<sup>53</sup> Cfr. in questa direzione ancora C. MASI DORIA, *Brevi note*, cit., 749 nt. 15.

<sup>54</sup> Anche l’abolizione totale poteva essere esplicita (cfr. F. LAMBERTI, *Considerazioni*, cit., 279 ss.), non la deroga. Si veda sul punto C.A. CANNATA, *Sul testo originale della ‘lex Aquilia’: premesse e ricostruzioni del primo capo*, in *SDHI*, 58, 1992, 194 ss., ora in *Scritti scelti di diritto romano*, II, Torino, 2012, da cui si cita, 26. La sostituzione, che la deroga di fatto comportava, infatti, doveva essere tacita.

<sup>55</sup> L’impiego del termine *pars* in relazione al *derogare*, da un lato, e del diverso termine *aliquid* per l’*obrogare*, dall’altro, potrebbe anche lasciar pensare che la deroga dovesse riguardare almeno un *caput* della legge precedente, mentre l’*obrogatio* e la *subrogatio* solo una parte di un *caput*. Di ciò si potrebbe trovare una conferma nella circostanza che in Suet. *Claud.* 23.1 il termine *obrogare* è utilizzato in riferimento a una modifica operata dal *Senatusconsultum Claudianum* (cfr. Tit. Ulp. 16.3) su di un *caput* della *lex Papia*. Si veda su questo testo M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 343 nt. 87. Si potrebbe,

derogazione’ avrebbe rispecchiato le forme di una tecnica legislativa che, a partire dall’ultimo periodo della Repubblica, iniziò a dedicare, non solo alle disposizioni confermate<sup>56</sup>, ma anche a quelle sostituite e aggiunte, appositi *capita* di rinvio<sup>57</sup>. L’insegnamento, già noto ai tempi della Repubblica<sup>58</sup>, potrebbe

---

perciò, con cautela supporre che la *lex Papia* avesse contenuto a sua volta *capita* che di fatto apportavano *subrogationes* e *obrogationes* a *capita* della *lex Iulia*.

<sup>56</sup> Come oggi è possibile dedurre con certezza dall’iscrizione recante il testo della *lex municipii trossensium* (*supra* nt. 2).

<sup>57</sup> Cfr. F. LAMBERTI, *Considerazioni*, cit., 290, la quale da Cic. *ad Att.* 3.23.3 ricava che la gran parte delle *rogationes* della tarda repubblica contenevano «capitoli (spesso – ma non solo – di chiusura) volti a regolare la loro applicazione in connessione con leggi precedenti di analogo argomento». Il principio *ut quodcumque postremum*, introdotto dalla legge delle XII Tavole, non era probabilmente più sufficiente per coordinare tra loro le molte leggi che furono introdotte a partire dal periodo finale della Repubblica.

<sup>58</sup> Cfr. *Rhet. Ad Herenn.* 2.10.15: *Cum duae leges inter se discrepant, videndum est primum num quae obrogatio aut derogatio sit ... Item illa defensio tenuis est, cum ostenditur id factum esse quod ea lex sanciat cui legi obrogatum aut derogatum sit, id quod posteriore lege sanctum sit esse neglectum*; Cic. *ad Att.* 3.23.3: *hoc quom et re vera ita sit et quom semper ita habitum observatumque sit, octo nostri tribuni pl. caput posuerunt hoc: SI QUID IN HAC ROGATIONE SCRIPTVM EST QVOD PER LEGES PLEBISVE SCITA (hoc est quod per legem Clodium) PROMVLGARE, ABROGARE, DEROGARE, OBROGARE SINE FRAVDE SVA NON LICEAT, NON LICVERIT, QVODVE EI, QVI PROMVLGAUIT, <ABROGAUIT>, DEROGAVIT, <OBROGAUIT>, OB EAM REM POENAE MVLTAEVE SIT, E. H. L. N. R.* Sul punto si vedano J. BLEICKEN, *Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik*, Berlin-New York, 1975, 343 nt. 22; F. REDUZZI MEROLA, *Aliquid*, cit., 3 ss. e F. LAMBERTI, *Considerazioni*, cit., 275 s. e 289 s. Cfr. anche Liv. 9.34.7 e 7.17.2, nonché Fest. p. 11-61 e 72 (Verrio Flacco) per il primo Principato, dove il riferimento alla ‘teoria della derogazione’ nel contesto delle XII Tavole potrebbe rappresentare un anacronismo. Cfr. in questo senso F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., 427 nt. 92; O. BEHREND, *Gesetz*, cit., 159 e nt. 62, ora in *Institut*, cit., 119 s. e nt. 62; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber*, cit., 170 nt. 51.

essere stato recepito dal pensiero giuridico classico<sup>59</sup>, che sulla base di quest’ultimo potrebbe aver sviluppato una precisa ‘teoria della derogazione’ e, in seguito, potrebbe averla rielaborata<sup>60</sup> alla luce delle tecniche legislative tipiche del primo Principato<sup>61</sup>.

Da tutto ciò discende, da un lato, che nel *liber singularis*, a differenza che nelle Istituzioni di Gaio, opera che invece, seguendo la teoria delle fonti tipica dei *veteres* e poi ripresa all’interno del pensiero giuridico sabiniano, restituisce di norma il

---

<sup>59</sup> Un riscontro è offerto da Fr. Tudertinum § 9-11: <Ne quis hanc rogationem abrogato neve huic rogationi obrogato neve de hac rogatione derogato <quod eius contra leges publicas populi Romani . . . senatusve populi Romani . . . senatusve populi Romani in>ssio- nem factum non erit. Quod aliter rogatum e<rit in hac rogatione ... e<(ius)> h(ac) l(ege) n(ihilum) rogatur. Si veda in questo senso M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 169 s., per il quale, inoltre, la ‘teoria della derogazione’ fu probabilmente trasmessa attraverso l’editto del pretore, come si può inferire da Ulp. 18 *ad ed. D.* 9.2.1pr. L’editto era del resto in un certo senso il laboratorio giuridico di Servio. Cfr. in questa direzione già O. BEHREND, *Gesetz*, cit., 159 e nt. 61 ora in *Institut*, cit., 119 e nt. 61. Similmente si veda anche M. MIGLIETTA, ‘*Servius respondit*’. *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. – Prolegomena I –*, Trento, 2010, 76 nt. 71.

<sup>60</sup> L’assenza del concetto di *subrogatio* in Cic. *ad Att.* 3.23.3 e in Fr. Tudertinum § 9-11 potrebbe provare che il precetto non solo fosse stato recepito dal pensiero giuridico classico, ma anche appunto rielaborato. Nelle fonti cosiddette giuridiche la *subrogatio* si riscontra, infatti, in riferimento alle leggi matrimoniali con il significato illustrato nel testo per la prima volta in Tit. Ulp. *princ.* § 3. Il verbo *subrogare* è presente nelle fonti cosiddette storiche, ma viene usato solamente per le magistrature e solo ad indicare la sostituzione di un magistrato con un altro per volontà del popolo (cfr. Liv. 3.19.1.4; 3.19.2.2). Dunque sembrerebbe che al primo significato riferito il verbo sia giunto grazie all’interpretazione giurisprudenziale. Si veda in questo senso M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, I, cit., 12 e F. REDUZZI MEROLA, ‘*Aliquid*’, cit., 22 nt. 39.

<sup>61</sup> *Supra* nt. 4.

diritto vigente<sup>62</sup>, è possibile nel caso di collisione tra una disposizione della *lex Iulia* e una della *lex Papia*<sup>63</sup> (o tra queste e altre<sup>64</sup>) ricavare esattamente la modifica intervenuta. Dall’altro

---

<sup>62</sup> Trattando altresì, spesso, la *lex Iulia* e la *lex Papia* come un unico, indistinto, corpo normativo (*supra* § 1).

<sup>63</sup> In questa sede, a titolo esemplificativo, si può citare Tit. Ulp. 14.1, da cui emerge chiaramente come i termini stabiliti dalla *lex Iulia*, entro i quali la vedova e la donna divorziata avrebbero dovuto risposarsi per evitare l’*incapacitas*, ovvero un anno per la prima e sei mesi per la seconda, fossero stati modificati in senso attenuativo dalla *lex Papia*, che li portò rispettivamente a due anni e a dodici mesi. Sul punto si vedano R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 84 s.; M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 332 s. e PH. MOREAU, *Loi*, cit., § 3.4. Secondo la ‘teoria della derogazione’ si tratta di un caso di *derogare*. Un passo parallelo nelle Istituzioni di Gaio non esiste, in quanto Tit. Ulp. 14.1 si trova all’interno di quella parte del *liber singularis* (Tit. Ulp. 13-18) che è interamente dedicata alle leggi matrimoniali augustee e che probabilmente costituisce il frutto di un inserimento nel tessuto originale comune alle due opere. Si veda in questo senso M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 353 ss.

<sup>64</sup> Un esempio applicativo del diverso metodo seguito nell’interpretazione della legge nei *Tituli* e nelle Istituzioni di Gaio, in cui una modifica della *lex Iulia* è operata non dalla *lex Papia*, bensì dalla *lex Claudia*, emerge da un confronto tra Tit. Ulp. 11.20 e 11.8, da una parte, e il passo corrispondente delle Istituzioni di Gaio, ovvero Gai. 1.178, dall’altra. In Tit. Ulp. 11.20 si riporta il dettato originale della disposizione della *lex Iulia de maritalibus ordinibus*, secondo la quale il pretore avrebbe fornito tutte le donne di un tutore perché queste potessero avere una dote. La norma presuppone dunque che le donne senza l’intervento di quest’ultimo non potessero averla. In Tit. Ulp. 11.8 troviamo invece, ancora una volta nel suo tenore letterale, la disposizione della *lex Claudia*, in forza della quale si eliminava la necessità del tutore per le *ingenuae*. Anche in questa fattispecie secondo la ‘teoria della derogazione’ siamo di fronte a un caso di *derogare*. Il passo parallelo delle Istituzioni di Gaio (Gai. 1.178) segnala la necessità del tutore solo per le liberte, ossia non riporta le due disposizioni delle due leggi nel loro dettato originale, ma solo il risultato giuridico della deroga tra le due e dunque il

lato, seppur con maggiore cautela, in assenza di collisioni tra le due *leges*, qualora sia possibile escludere interventi da parte dell’epitomatore e altre fonti non apportino dati contrari, è altresì possibile concludere che una deroga da parte di una legge successiva alla norma introdotta da una precedente in realtà non abbia avuto luogo.

Venendo al caso che ci occupa, nei *Tituli* troviamo rilevanti informazioni relative al sistema caducario introdotto dalle due leggi matrimoniali augustee. Seguendo il metodo che si è appena illustrato, l’autore ascrive precise disposizioni a precise fonti del diritto, in questo caso la *lex Iulia*, la *lex Papia* e il *ius antiquum*, ovvero il *ius* vigente prima dell’introduzione delle *leges*, che viene trattato metodologicamente alla stregua di queste ultime<sup>65</sup>. Ciò emerge chiaramente in Tit. Ulp. 18.1<sup>66</sup> e 24.12-13<sup>67</sup>, da cui è possibile ricavare che fu la *lex Papia* a modificare le regole relative all’accrescimento del *ius antiquum*, chiamato nella seconda fonte *ius civile*, introducendo il nuovo sistema di devoluzione dei *caduca* favorevole ai *patres*<sup>68</sup> e riservando comunque ancora, come si inferisce da Tit. Ulp. 18.1, l’applicazione delle regole di

---

diritto vigente. Si veda in questo senso M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 116.

<sup>65</sup> Evidenzia questo aspetto M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 117.

<sup>66</sup> *Item liberis et parentibus testatoris usque ad tertium gradum lex Papia ius antiquum dedit, ut heredibus illis institutis, quod quis ex eo testamento non capit, ad hos pertineat aut totum aut ex parte, prout pertinere possit.*

<sup>67</sup> *Si duobus eadem res per vindicationem legata sit, sive coniunctim velut ‘Titio hominem Stichum do lego, Seio eundem hominem do lego’, iure civili concursu partes fiebant; non concurrente altero pars eius alteri adrecescebat: sed post legem Papiam Poppaeam non capientis pars caduca fit. 13. Si per damnationem eadem res duobus legata sit, si quidem coniunctim, singulis partes debentur et non capientis pars iure civili in hereditate remanebat, nunc autem caduca fit; quodsi disiunctim, singulis solidum debetur.*

<sup>68</sup> Cfr. Gai. 2.286a.

accrescimento del *ius antiquum* ai parenti del testatore entro il terzo grado<sup>69</sup>. Se la *lex Iulia* avesse contenuto una disposizione secondo la quale i beni non acquistati dai soggetti privi di *capacitas* sarebbero stati direttamente attribuiti al popolo, l'autore dei *Tituli* l'avrebbe certamente riportata. In luogo di una tale disposizione invece egli descrive in Tit. Ulp. 28.7 quella, diversa, della stessa *lex* per la quale in assenza di *bonorum possessores* i beni ereditari vengono attribuiti all'erario, riconducendola al dettato originale della *lex*<sup>70</sup>, e nient'altro. Un intervento dell'epitomatore è in questo caso escluso per il fatto che nel passo è indicato il *populus*, dunque l'erario e non già il fisco, che aveva sostituito il primo<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Essi rientravano nel novero delle *exceptae personae*, ossia di quegli individui che non erano soggetti, sebbene non sposati e sprovvisti di figli, alle sanzioni previste dalla *lex Iulia* e dalla *lex Papia* in virtù dello stretto rapporto di parentela che li legava al testatore (cfr. Vat. Fragm. 216-219). Sotto la vigenza della sola *lex Iulia* le loro quote ereditarie, così come quelle degli altri eventuali eredi *capaces*, venivano accresciute *iure antiquo* dai *caduca* non acquistati dagli *incapaces*. La *lex Papia* stabilì che solo ai parenti fino al terzo grado (e dunque solo ad alcune *exceptae personae*) dovesse venire garantito questo diritto, come attesta Tit. Ulp. 18.1. Anche da questo punto di vista essa in buona sostanza modificò il *ius antiquum*. Si veda sul punto R. ASTOLFI, *La 'lex'*, cit., 66 s.

<sup>70</sup> Lo conferma l'utilizzo del termine *populus*, il quale indica la devoluzione all'erario e non al fisco, che solo in seguito si sostituirà al primo in relazione alla attribuzione dei *caduca*. Si veda sul punto M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische 'liber'*, cit., 506 e nt. 76.

<sup>71</sup> Plin. *Paneg.* 42.1 e Gai. 2.285 e 287 lascerebbero supporre che il processo di sostituzione del fisco all'erario fosse già iniziato nel corso del I secolo d.C. Si veda in questo senso ancora M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische 'liber'*, cit., 348 e nt. 116. Il punto resta tuttavia oscuro, in quanto le menzioni del termine *caduca* e i riferimenti all'acquisto da parte del popolo e dell'erario sono stati per la gran parte espunti dai compilatori. A ogni buon conto è significativo che la *vindicatio* dei *caduca* da parte del fisco all'epoca di Tiberio rappresentasse un'eccezione (cfr. Tac. *Ann.* 2.48) e che in Gai. 2.150, 2.286a e 3.62 si faccia ancora menzione dell'acquisto da parte del *populus*. Da altre fonti (Ulp. 5 *de omn. trib.* D. 2.15.8.19; Ulp. 60 *ad ed.* D. 40.5.4.20; Mauric. 3 *ad leg.*

già a partire da un momento certamente precedente a un eventuale intervento sul testo<sup>72</sup>. In Tit. Ulp. 28.7 dunque è rappresentato fedelmente, in primo luogo, il testo dell’editto, che

---

*Iul. et Pap.* D. 49.14.15.4) si può, inoltre, ricavare, sulla scia di G. PROVERA, *La ‘vindictio’*, cit., 91 ss. e 124 ss., che i *praefecti aerarii*, i quali per volontà di Augusto già dal 28 a.C. erano nominati dal Senato (cfr. Tac. *Ann.* 13.29), furono competenti per le *vindictiones* dei *bona caduca* e *vacantia* sino all’inizio del III secolo d.C. Sul punto si vedano G. BOULVERT, *Domestique et fonctionnaire sous le haut-Empire romain*, Paris, 1974, 28 s.; M. CORBIER, *L’‘aerarium Saturni’ et l’‘aerarium militare’. Administration et prosopographie impériale*, Roma, 1974, 639; T. SPAGNUOLO VIGORITA, ‘*Bona*’, cit., 141 s., ora in ‘*Imperium*’, cit., 11 s., e, da ultimo, PH. MOREAU, *Loi*, cit., § 8.3.1 e 8.4.2, per il quale dal confronto tra Frag. Paris. Papin. 21 (FIRA 2, V, 13 p. 443), in cui destinatario è il *populus*, e Pap. 9 *resp.* D. 40.4.50 pr., in cui invece si parla di *fiscus*, si potrebbe ricavare che i *bona vacantia* sin dall’inizio fossero attribuiti all’erario. Si veda, da ultimo, intorno al tema della natura originaria del *fiscus*, S. GALEOTTI, ‘*Ex fisco principis nostri: l’amministrazione finanziaria del principato da Augusto a Tiberio (note sul Sc. de Cn. Pisone patre)*’, in TSDP, 10, 2017, 1 ss.

<sup>72</sup> Anzi, secondo E. ALBERTARIO, ‘*Tituli ex Corpore Ulpiani*’, in BIDR, 32, 1922, 79 e nt. 1, ora in *Studi di diritto romano*, 5, Milano, 1937, 501 e nt. 1, ove bibliografia, il mancato intervento sostitutivo su Tit. Ulp. 28.7 sarebbe dovuto a una svista dell’epitomatore, che forse all’ultimo momento aveva inserito il disposto della costituzione che troviamo in Tit. Ulp. 17.2, in cui invece compare il fisco come destinatario di tutti i *caduca*, così creando una contraddizione, dimostrativa per lo studioso del fatto che l’epitomatore avesse attinto da più opere di età diversa dello stesso autore, Ulpiano. Su questo punto fu già critico R. VACCARO DELOGU, *L’accrescimento*, cit., 154 s. e nt. 4. Secondo T. SPAGNUOLO VIGORITA, ‘*Bona*’, cit., 145 s., ora in ‘*Imperium*’, cit., 15 s., invece il termine *populus* sarebbe un residuo di un’epoca in cui i *bona vacantia* erano attribuiti all’erario e per l’autore i termini *fiscus* e *populus* avrebbero avuto lo stesso significato. In realtà più che di contraddizione si dovrebbe parlare di collisione tra la disposizione della *lex Iulia* riportata letteralmente in Tit. Ulp. 28.7 e la costituzione restituita altrettanto letteralmente in Tit. Ulp. 17.2, che, se letta applicando la ‘teoria della derogazione’, opererebbe una deroga alla prima. Cfr. in questo senso M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 350.

segue l'ordine del *ius civile*<sup>73</sup>, e nella chiusa è riportato il dettato originale della disposizione della *lex Iulia*<sup>74</sup>, la quale modifica quest'ultimo. Il *liber singularis regularum* dunque fornisce attestazione di due deroghe indipendenti del *ius antiquum* ad opera prima della *lex Iulia* e poi della *lex Papia*<sup>75</sup>, per cui quest'ultima, pur non modificando le regole della prima, avrebbe alterato il regime complessivo, accentuandone sensibilmente lo scopo fiscale e procreativo<sup>76</sup>. Ciò, da un lato, conferma quanto sostenuto da Astolfi, *id est* che la norma della *lex Iulia* si inserì nel *ius antiquum* solamente all'esito della verifica dell'inesistenza di

---

<sup>73</sup> Lo rileva, a ragione, M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische 'liber'*, cit., 505.

<sup>74</sup> Così ancora M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische 'liber'*, cit., 506.

<sup>75</sup> Contrariamente a quanto, di fatto, sostengono gli autori citati alla nt. 9, non vi sarebbe dunque stata, in questo caso, una deroga diretta tra le relative disposizioni delle due *leges*, che sarebbero rimaste entrambe interamente in vigore. Ciò del resto è confermato dall'episodio riportato in Tac. *Ann.* 2.48.1 relativo alla successione di *Aemilia Musa*, morta intestata, collocabile nell'anno 17 d.C., quando ormai anche la *lex Papia* era vigente. I beni ereditari in questione erano probabilmente entrati nel possesso di un certo *Aemilius Lepidus*, soggetto appartenente alla stessa *gens* della defunta, in seguito ad una *adprehensio pro herede* da parte di quest'ultimo. Successivamente, in applicazione della norma della *lex Iulia*, dunque ancora pienamente in vigore, sull'avocazione all'autorità pubblica dei beni privi di eredi, forse in seguito a una segnalazione di un delatore, il lascito era stato sottratto al *gentilis*, il quale poi si era rivolto in via giudiziale a Tiberio, riuscendo solo per un atto di liberalità di quest'ultimo, stante la *desuetudo* del *ius gentilicium*, a ottenere indietro quanto gli era stato sottratto. Sul passo si veda in questo senso l'accurata indagine di M. TALAMANCA, *Osservazioni su Tac. 'Ann.'* 2, 48, 1, in *BIDR*, 96-97, 1993-1994, 511 ss., part. 528 e 530, ove ulteriore bibliografia. Da ultimo si veda anche PH. MOREAU, *Loi*, cit., § 8.2, per il quale davanti a Tiberio si sarebbe svolta una *cognitio* imperiale.

<sup>76</sup> Anche in questo caso appare corretta la conclusione di R. ASTOLFI, *La 'lex'*, cit., 337 s., secondo il quale «da *lex Papia*, rafforzando il dovere di procreare integra la *lex Iulia* senza alterarne la natura ... La altera, invece, quando introduce e persegue ... quello (il fine n.d.r.) di procurare entrate allo Stato».

successori *ab intestato*, dall’altro consente tuttavia di ritenere con un elevato grado di probabilità che sia stata la stessa *lex Iulia*, la cui disposizione secondo il metodo tipico del pensiero giuridico classico è restituita nel suo dettato originale (e non la giurisprudenza con la sua opera interpretativo-estensiva in un’età successiva<sup>77</sup>), a far salvi i diritti non solo degli *heredes*, ma anche dei *bonorum possessores*. Ne discende, infine, ancor prima, la conferma dell’assoluta bontà dell’integrazione di Gai. 2.150 proposta da Huschke<sup>78</sup>.

---

<sup>77</sup> Come anche R. ASTOLFI, *I beni*, cit., 325 e ID., *La ‘lex’*, cit., 301, sulla scia di B. BIONDI, *Leges*, cit., 195 nt. 3, ora in *Scritti*, cit., 278 nt. 3 aveva ritenuto «non improbabile» (cfr. *supra* § 3 con la nt. 35).

<sup>78</sup> Qualche dubbio sussiste sia in merito all’abolizione del privilegio dei *patres*, che sarebbe stata prevista dalla costituzione riportata in Tit. Ulp. 17.2 (*Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur: sed servato iure antiquo liberis et parentibus*), sia in merito alla tradizionale attribuzione di quest’ultima a Caracalla, avanzata sul presupposto che i *Tituli* avessero alla base materiale ulpiano. Si veda in questo senso già V. ARANGIO-RUIZ, *Sul ‘liber’*, cit., 211, ora in *Scritti*, cit., 124. Hanno, inoltre, attribuito al suddetto imperatore e ascritto all’anno 212 d.C. la costituzione riportata in Tit. Ulp. 17.2, tra altri, P. VOICI, *Diritto*<sup>2</sup>, cit., 432; M. KASER, *Das römische Privatrecht*, cit., 702 e 735; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Bona*, cit., 145, ora in *Imperium*, cit., 15; R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 272 s. Quanto all’abolizione del privilegio dei *patres*, come ha rilevato M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 350, di essi nel testo non si fa menzione alcuna. È dunque possibile che la costituzione abbia semplicemente disposto l’attribuzione di tutti i *caduca* al fisco e non più all’erario. A ogni buon conto, come ha rilevato R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 273, è pacifico che il diritto dei *patres* scompaia nel tardo impero, non facendone più menzione le fonti ed essendo esso incompatibile con l’abrogazione delle *incapacitates* di *caelibes* e *orbi* da parte di Costantino. Dell’attribuzione a Caracalla dubita T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford, 2002, 209, mentre M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische ‘liber’*, cit., 348 ss. attribuisce la costituzione a Marco Aurelio, in quanto, tra altro, l’avverbio *hodie* lascerebbe intendere che essa sia stata emanata poco tempo prima della fissazione del testo, avvenuta intorno all’anno 180 d.C. Si veda,

5. L’idea secondo la quale la *lex Iulia* dispose che i *caduca* non dovessero essere attribuiti all’erario subito e in ogni caso, ma solamente qualora non vi fossero eredi testamentari e *ab intestato* in grado di acquistare il lascito, potrebbe essere confermata da un’analisi comparatistica sincronica tra tale disposizione e le norme che disciplinavano l’acquisto dei beni ereditari da parte dell’autorità pubblica al di fuori dei confini dell’impero, nonché avvalorata da considerazioni di carattere storico.

Prima dell’intervento della disposizione della *lex Iulia*, che di fatto introdusse il concetto di *incapacitas* come sanzione<sup>79</sup>, nel caso in cui il testamento fosse assente o fosse caduto perché gli eredi testamentari, per motivi diversi dall’*incapacitas*, non avevano potuto o voluto effettuare l’*aditio*, i beni ereditari erano comunque sempre attribuiti a soggetti privati. Invero, com’è noto, il diritto civile conosceva l’istituto dell’*usucapio pro herede*<sup>80</sup>, grazie al quale i privati potevano acquistare i beni privi di eredi e il *ius gentilitium*<sup>81</sup>,

---

più di recente, in questo senso ancora M. AVENARIUS, *Marc Aurel und die Dogmatik des römischen Privatrechts*, in *Selbstbetrachtungen undo Selbstdarstellungen. Der Philosoph und Kaiser Marc Aurel im interdisziplinären Licht*, a cura di M. Van Ackeren e J. Opsomer, Wiesbaden, 2012, 231 ss.

<sup>79</sup> Cfr. la rubrica di Tit. Ulp. 14. Il concetto di *incapacitas* ‘*tout court*’ invece era stato introdotto per la prima volta probabilmente dalla *lex Furia*. Si vedano sul punto P. VOICI, *Diritto*<sup>2</sup>, cit., 430 ss. e R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 11.

<sup>80</sup> Sul punto si vedano G. FRANCIOSI, ‘*Usucapio pro herede*’. *Contributo allo studio dell’antica ‘hereditas*’, Napoli, 1965; P. VOICI, *Diritto*<sup>2</sup>, cit., 216 e II, 59 nt. 2; M. TALAMANCA, *L’acquisto dell’eredità da parte dei ‘gentiles’ in XII tab. 5.5*, in *Mélanges de droit romain et d’histoire ancienne. Hommage à la mémoire de A. Magdelain*, Paris, 1998, 465 s.

<sup>81</sup> Cfr. Gai. 3.17; Coll. 16.2.17; 16.3.3; 16.4.2; *Rhet. Ad Her.* 1.23; Cic. *de inv.* 2.148; *Verr.* 2.115; *de orat.* 1.173. Si tratta di XII Tab. 5.5 e 5.8b, su cui si veda O. DILIBERTO, voce *Successione legittima (dir. Rom.)*, in *Enc. dir.*, 43, Milano, 1990, 1302 s. e, da ultimo, G. FINAZZI, *La successione ‘ab intestato’*, in ‘*XII Tabulae*’. *Testo e commento*, I, a cura di M. F. Cursi, Napoli, 2018, 252 ss., ove ulteriore bibliografia.

riconosciuto da una disposizione della legge delle XII Tavole, il quale prevedeva come successori *ab intestato* anche i *gentiles*, che normalmente erano in grado di acquistare l’eredità. Quello per cui i beni ereditari dovessero comunque rimanere all’interno della *gens* era un principio profondamente radicato nella società romana, oltre che nel diritto<sup>82</sup>. Anche per questo motivo le due *leges* matrimoniali augustee, che incrinarono tale principio, dovettero essere percepite come leggi fortemente eversive<sup>83</sup>. L’unica

---

<sup>82</sup> Si è tentato, invero discutibilmente, di rinvenire precedenti della norma prevista dalla *lex Iulia* relativa all’acquisto dei beni vacanti da parte dell’erario. Il riferimento è a S. VON BOLLA, *Zum römischen Heimfallsrecht*, in *ZSS*, 69, 1939, 551 ss., per la quale tanto la particolare successione della vestale, di cui si parlerà tra breve (cfr. *infra* nt. 84) rilevandone al contrario il carattere del tutto eccezionale, quanto la *publicatio* e il *sacramentum* sarebbero da considerare come precedenti della suddetta norma della *lex Iulia* per il fatto che presupporrebbero il principio per cui in assenza di eredi i beni avrebbero dovuto essere acquistati dall’autorità pubblica. Per quanto riguarda la *publicatio*, di cui ci informano Gai. 17 *ad ed. prov.* D. 28.1.8 e Ulp. 8 *disp.* D. 39.4.14, occorre rilevare che essa presuppone la commissione di un *crimen* (cfr., per tutti, F. SALERNO, *Dalla ‘consecratio’ alla ‘publicatio bonorum’: forme giuridiche e uso politico dalle origini a Cesare*, Napoli, 1990). Quanto al *sacramentum* sappiamo da Gai. 4.16 che la somma della parte soccombente *in publicum cedebat*, ma anche in questo caso l’acquisto pare non avere a che fare con il diritto ereditario.

<sup>83</sup> Cfr. Plin. *Paneg.* 34.2. Su questa particolare connotazione della *lex Iulia* e della *lex Papia* si veda, da ultimo, in relazione all’invasività di altre loro disposizioni, su tutte quelle che prevedevano l’*incapacitas* per celibi e *orbi*, M. AVENARIUS, *Vom Théatron zur Bühne totalitärer Gesellschaftsstrukturen. Die Rezeption griechischer Elemente in die Theaterordnung des Prinzipats, deren Instrumentalisierung zur politischen Einvernahme der Gesellschaft und die staatsbezogene Ausgestaltung des Ehe- und Familienrechts*, in *Il diritto romano e le culture straniere. Influenze e dipendenze interculturali nell’antichità*, a cura di F. Lamberti, P. Gröschler e F. Milazzo, Lecce, 2015, 101 ss., ove bibliografia.

eccezione prevista era costituita dalla successione della vestale<sup>84</sup>, i cui agnati e cognati non rientravano nel novero dei successori *ab intestato*, con la conseguenza che, se essa fosse morta intestata, il lascito sarebbe stato acquistato dalla *res publica*<sup>85</sup>. Ora, è noto che

---

<sup>84</sup> Il carattere eccezionale di tale successione impedisce di poterla considerare come precedente della norma della *lex Iulia* sull’acquisto dei beni vacanti da parte dell’erario. Tale idea trova una conferma nell’analisi di Liv. 1.20.3, da cui è possibile inferire che la ragione dell’attribuzione al popolo dei beni ereditari della vestale sia da rinvenire nel fatto che essa dopo la *captio* riceveva uno *stipendium de publico* che tornava all’autorità pubblica, proprio come il *peculium castrense* del *filius* morto intestato tornava al *pater*, che glielo aveva conferito. Cfr. in questo senso L. MONACO, ‘*Hereditas*’ e ‘*mulieres*’. *Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica*, Napoli, 2000, 159 ss. part. 168 s. Se l’acquisto da parte del *populus* dunque rappresenta nel caso della vestale in buona sostanza una restituzione, questo differisce in maniera decisiva dall’avocazione dei beni vacanti.

<sup>85</sup> Si veda in questo senso S. VON BOLLA, *Zum römischen Heimfallsrecht*, cit., 550 s. La particolare disciplina prevista per la successione della vestale pare risalire almeno all’epoca delle XII Tavole. Cfr. Plut. *Numa* 10.5 e Gell. *Noct. Att.* 1.12.9: *Virgo autem Vestalis simul est capta atque in atrium Vestae deducta et pontificibus tradita est, eo statim tempore sine emancipatione ac sine capitis minutione e patris potestate exit et ius testamenti faciendi adipiscitur*. Mediante la *captio* da parte del *pontifex maximus* la vestale esce dalla potestà del *pater familias*, perde il *ius agnationis* e acquista la *testamenti factio*. Inoltre, dal momento che era altresì liberata dalla *tutela* (cfr. Gai. 1.145), essa poteva redigere testamento autonomamente. Se però fosse morta intestata, il lascito sarebbe stato acquistato dal popolo, come dimostra Gell. *Noct. Att.* 1.12.18: *Praeterea in commentariis Labeonis, quae ad duodecim Tabulas composuit, ita scriptum est: Virgo Vestalis neque heres est cuiquam intestato, neque intestatae quisquam, sed bona eius in publicum redigi aiunt. Id quo iure fiat, quaeritur*. È probabile che fonte di Gellio sia in questo caso il commentario alle XII Tavole di Labeone, che in quel contesto potrebbe aver richiamato anche la norma della *lex Iulia* relativa ai *bona vacantia*. Si veda in questo senso O. SACCHI, *Il privilegio dell’esenzione dalla tutela per le vestali* (Gai. 1.145). *Elementi per una datazione tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale*, in *RIDA*, 50, 2003, 350. Labeone si chiede donde provenga la disciplina relativa alla successione della vestale apparentemente

in altri ordinamenti, già da tempo, erano vigenti norme che invece prevedevano l'acquisto da parte dell'autorità pubblica dei beni ereditari privi di successori. Nondimeno non sempre si è valutata la possibilità che, in una prospettiva metodologica comparatistica<sup>86</sup>, l'esistenza di tali norme, così estranee alla

---

senza trovare una risposta. Come hanno evidenziato F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta*, Napoli, 1968, 166 e P. ZANNINI, *Studi sulla 'tutela mulierum'. 1. Profili funzionali*, Torino, 1976, 27 nt. 28, ove bibliografia, il dubbio di Labeone potrebbe riguardare non l'intera proposizione, come aveva sostenuto P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. I. Diritto di famiglia*, Milano, 1925, 133 s., ma solo la *ratio* dell'acquisto dei beni, considerati come *res nullius*, da parte dell'autorità pubblica, il quale non aveva alcun precedente. A ogni buon conto è probabile che la disciplina prevista per la successione della vestale fosse da ricondurre al diritto consuetudinario. Si veda in questo senso S. VON BOLLA, *Zum römischen Heimfallsrecht*, cit., 550 s. Sulla *captio vestalis* si veda, da ultimo, R. D'ALESSIO, *La 'cap(t)io' della vergine vestale*, in *Sem. Compl.*, 27, 2014, 291 ss.

<sup>86</sup> Prospettiva assumendo la quale è avveduto tener presente il *caveat* di L. WENGER, *Ludwig Mitteis und die hellenistische Rechtsgeschichte*, in *Archives d'Histoire du Droit Oriental I*, Bruxelles, 1937, 199, al cui avviso le somiglianze giuridiche o persino le eguaglianze e dunque le comparazioni parallele di norme e istituti tra ordinamenti diversi possono non discendere dall'influsso esercitato da un ordinamento sull'altro. Il *caveat* è accolto da S. VON BOLLA, *Zum römischen Heimfallsrecht*, cit., 549. Occorre altresì tenere presente che, secondo quanto opportunamente osservato da M. KASER, *Das römische Privatrecht*, cit., 2, i romani solo raramente accoglievano modelli propri degli ordinamenti ellenistici. Nondimeno è, d'altro canto, altrettanto necessario avvertire che, come ha sostenuto J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *La dévolution à l'État des successions en déshérence dans le droit hellénistique*, in *RIDA*, 8, 1961, 111, quanto sopra vale nell'ambito del diritto strettamente privato, non quando norme e istituti coinvolgano aspetti di diritto pubblico e in particolare 'tributario', come avviene nel caso della disposizione della *lex Iulia* relativa all'avocazione all'erario dei beni vacanti. Sull'opportunità di un approccio comparatistico sincronico tra diritti antichi si veda, da ultimo, E. STOLFI, *Problemi e forme della comparazione nella storiografia sui diritti antichi*, in *Diritto: storia e comparazione. Nuovi*

mentalità giuridica romana, possa aver influito sull’introduzione e, soprattutto, sulla particolare configurazione della disposizione della *lex Iulia* relativa ai *bona vacantia*, il che eventualmente potrebbe avvalorare quanto sostenuto nel paragrafo precedente. L’acquisto da parte dell’autorità pubblica, in questo caso da parte del re, di beni ereditari è attestato dalle linn. 14-16 di P. Dura-Europos 12<sup>87</sup>, che riportano un provvedimento regio dei Seleucidi risalente alla seconda metà del III secolo a.C.<sup>88</sup>. Nel papiro si legge che l’eredità dei coloni, in assenza di eredi fino al quarto grado sono acquistati dal sovrano (ἐὰν δὲ μηθὶς τούτων ὑπάρχη, βασιλικὴ ἢ οὐσία ἔστω)<sup>89</sup>. È a tale provvedimento che si attribuisce ‘l’invenzione’ del diritto dell’autorità pubblica di acquistare i beni ereditari dei privati, in quanto in questo caso il re, che si identifica con il fisco, succede come se fosse un erede<sup>90</sup>.

---

*propositi per un binomio antico*, Berlin-Frankfurt am Main, 2018, a cura di M. Brutti e A. Somma, 551 ss., ove bibliografia.

<sup>87</sup> Cfr. BGU 1210.

<sup>88</sup> La pergamena risale al 225-250 d.C., ma, come ha stabilito J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *La dévolution à l'État*, cit., 82 nt. 6, cui in questa sede si rinvia per la datazione, la norma espressa risale con ogni probabilità al regno di Seleuco I. Che si trattasse di una legge emanata dal re era già stato sostenuto da P. KOSCHAKER, *Zu den griechischen Rechtsurkunden aus Dura in Mesopotamien*, in *ZSS*, 46, 1926, 300. Cfr. anche L. WENGER, *Juristische Literaturübersicht III (1914-1931)*, in *Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete*, 10, 1932, 130.

<sup>89</sup> La prima edizione è di B. HAUSSOULLIER, *Une loi grecque inédite sur les successions ‘ab intestat’*, in *RHD*, 4, ser. 2, 1923, 551 ss. e la lettura in questo punto appare sicura.

<sup>90</sup> Esistono opinioni contrarie, come quella di C. B. WELLES-R. O. FINK-J. F. GILLIAM, *The Excavations at Dura-Europos. Final report V, Part I. The Parchments and Papyri*, New Haven, 1959, 76 s., i quali hanno ritenuto che l’acquisto da parte del sovrano, in assenza di successori legittimi, avvenisse in ragione di una sua previa proprietà dei beni dei coloni. Egli non sarebbe dunque stato da considerare come un erede. L’opinione non è però convincente. Come ebbe a rilevare già P. KOSCHAKER, *Zu den griechischen Rechtsurkunden*, cit., 300, infatti,

Molto simile a questa è la norma, contenuta in Gnom. § 4, secondo la quale il fisco imperiale, in assenza di successori, acquista il lascito di un soggetto morto intestato ([τ]ῶν τελευτω[ν] ἀδιαθέτως οἷς οὐδεὶς ἐστὶν ἄλλος κατὰ νόμους κληρονόμος τὰ ὑπάρχοντα τῷ φίσκῳ προσκρείνεται)<sup>91</sup>. È ormai pacifico che tale norma avesse recepito quella della *lex Iulia* sui beni vacanti e si

qui viene riconosciuto al sovrano un vero e proprio diritto a succedere prima di allora sconosciuto anche ai diritti greci, come dimostra Dem., *Contra Macartatos* (XLIII), § 51, 1067. Si veda sul punto J.H. LIPSIUS, *Das attische Recht und Rechtsverfahren*, Leipzig, 1905-1915, 3, 540 ss. Questa interpretazione appare la più corretta, in quanto, come ha dimostrato J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *La dévolution à l'État*, cit., 93 ss., pare non potersi escludere che i beni potessero appartenere a soggetti diversi dai coloni. Il termine οὐσία, che compare nel testo a indicare il patrimonio, si pone, infatti, sullo stesso livello semantico di κλῆρος, che qui significa particella, in quanto in linn. 3-4 e 14 si può leggere κληρονομία, ossia il diritto di amministrare un κλῆρος (cfr. in questo senso C. B. WELLES-R. O. FINK-J. F. GILLIAM, *The Excavations*, cit., 79), termine che nel regno seleucide indica una particella alla cui proprietà il sovrano ha definitivamente rinunciato. Si veda in questo senso già M. BIKERMAN, *Institutions des Séleucides*, Paris, 1938, 161 e 183. Ciò è confermato anche da un *Apokrimata* di Settimio Severo (cfr. P. Col. 123, lin. 55), in cui οὐσία e κληρονομία sono impiegati come sinonimi a indicare i beni. Inoltre, mediante altri argomenti *a fortiori* J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *La dévolution à l'État*, cit., 10 ss. ha dimostrato che la scoperta della successione dell'autorità pubblica da parte dei Seleucidi è rafforzata dal fatto che il sovrano si identifica in questo caso completamente con quest'ultima. Il termine βασιλική, del resto, è estremamente vicino a βασιλικόν, che indica, presso i Seleucidi, il fisco. Sul punto si veda anche D. NÖRR, *Antwort auf Alberto Maffi (Das Erbgesetz von Dura-Europos - P. Dura 2 - und das sog. oikos-Prinzip)*, in *Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Rauischholzhausen, 30. September - 3. Oktober 2003). Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte. vol. 17*, Wien, 2006, 321 s., con argomenti parzialmente diversi.

<sup>91</sup> Cfr. in questo senso già S. RICCOBONO JR., *Il Gnomon dell'Idios Logos*, Palermo, 1950, 122 ss.

applicasse in Egitto tanto agli alessandrini, quanto ai romani<sup>92</sup>. Nondimeno è plausibile ritenere che una norma assai simile a quella introdotta dalla *lex Iulia* fosse già in vigore da tempo negli stessi territori prima che essi fossero conquistati dai romani. Da Strab., *geogr.*, 17, 1, 12<sup>93</sup> sappiamo, infatti, che l'Idios Logos dopo l'entrata in vigore della *lex Iulia* aveva il compito di apportare al fisco<sup>94</sup> i beni privi di proprietari (ἀδέσποτα), tra i quali rientravano anche i beni privi di eredi. Soprattutto Gnom. § 9<sup>95</sup> riporta la ben più risalente norma, che si applicava solo ai liberti degli ἀστοί<sup>96</sup> e che quindi è da ascrivere al diritto tolemaico<sup>97</sup>, per la quale

<sup>92</sup> Ad ἄλλος viene, infatti, condivisibilmente conferito valore avverbiale. Cfr. E. WEISS, *Die erbrechtliche Stellung des römischen Staatschatzes und der Gnomon des Idios Logos*, in *ZSS*, 53, 1933, 256 ss.; RICCOBONO JR., *Il Gnomon*, cit., 116; O. TELLEGEN-COUPERUS, *Dioclétien et les biens vacants*, in *TR*, 54, 1986, 87 e, da ultimo, U. BABUSIAUX, *Römische Erbrecht im Gnomon des Idios Logos*, in *ZSS*, 135, 2018, 133.

<sup>93</sup> ἄλλος δ' ἐστὶν ὁ προσαγορευόμενος ιδιόλογος, ὃς τῶν ἀδεσπότην καὶ τῶν εἰς Καίσαρα πίπτειν ὀφειλόντων ἐξεταστής ἐστί: παρέπονται δὲ τούτοις ἀπελεύθεροι Καίσαρος καὶ οἰκονόμοι, μείζω καὶ ἐλάττω πεπιστευμένοι πράγματα.

<sup>94</sup> Il dato è confermato anche da P. Oxy., IX.1188, linn. 15-18 per l'anno 13 d.C. Si veda in questo senso F. MILLAR, *The fiscus in the First Two Centuries*, in *JRS*, 53, 1963, 35.

<sup>95</sup> τ[ο]ῦς ἀπελευ[θ]έρους τῶν ἀστῶν \ἀτέκνουσ/ καὶ ἀδιαθέτους τελευτῶντας κληρονο[μ]οῦσιν οἱ πάτρωνες ἢ οἱ τούτων υἱοί, ἐὰν ὄσκαὶ ἐπιδικά[ζ]ονται, θυγατέρες δὲ ἢ ἄλλος τι\σ/ οὐ κληρονομήσουσι ἀλλὰ ὁ φύσκος.

<sup>96</sup> Gli ἀστοί erano, infatti, gli abitanti non solo di Alessandria, ma anche di Naucrati e Tolemaide. Si veda in questo senso, da ultimo, V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale, secoli I-III d.C.*, Torino, 2009, 87, nonché ID., *Εἰσιζή e cittadinanza romana*, in *CGDV*, 1, 2014, 2.

<sup>97</sup> Non si può escludere che tale norma derivi a sua volta da quella espressa dalla legge imperiale probabilmente attribuibile a Seleuco I di cui si ha attestazione in P. Dura-Europos 12. Oltre alla circostanza che anche in questo caso l'autorità pubblica è considerata come erede, occorre, infatti, rilevare, sulla scia di J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *La dévolution à l'État*, cit., 90 s. e nt. 29, che la norma ha altresì influenzato gli ordinamenti di altre città. È

l'eredità dei liberti morti intestati, in assenza di discendenti, sarebbe stata acquistata dal fisco nella veste di erede<sup>98</sup>, se il patrono e i suoi figli non avessero esercitato il loro diritto di acquistarla<sup>99</sup>. D'altra parte la confisca e la vendita all'incanto dei beni privi di proprietari<sup>100</sup>, tra cui anche quelli privi di eredi, da parte dell'Idios Logos in applicazione della norma poc'anzi citata<sup>101</sup>, è attestata già in alcuni papiri di origine tolemaica del II secolo a.C.<sup>102</sup> Inoltre, è sicuro che il funzionario agisse

---

il caso, per esempio, di Anisa, su cui si vedano CH. MICHEL, *Recueil d'Inscriptions grecques*, Brussels-Paris, 1900-1927, 546 e M. BIKERMAN, *Institutions*, cit., 162. Cfr. anche le fonti che S. VON BOLLA, *Die Entwicklung des Fiskus' zum Privatrechtssubjekt mit Beiträgen zur Lehre vom aerarium*, Prag, 1938, 51 ss. ed EAD., *Zum römischen Heimfallsrecht*, cit., 548 s., prende in esame, le quali possono essere fatte risalire a un momento immediatamente successivo alla morte di Alessandro (cfr. IG XIV.645, col. II, 151; Thisbe, Dittenberger, Syll.3 884 Z. 52 Thestia, Berl. Sitzungsberichte, 1936 p. 381 s.).

<sup>98</sup> Il verbo κληρονομῶ è impiegato nella fonte sia in riferimento all'eredità, sia in riferimento al fisco. In relazione a quest'ultimo compare anche in Gnom. linn. 40-41, come rileva J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *La dévolution au fisc des biens vacants d'après le Gnomon de l'Idiologue*. (BGU 1210 § 4), in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, VI, Milano, 1971, 111.

<sup>99</sup> Vgl. TH. REINACH, *Un code*, cit., 99 s., nonché J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *La dévolution au fisc*, cit., 111, per i quali si tratterebbe in particolare di una modifica operata dai Lagidi di una precedente norma alessandrina.

<sup>100</sup> Cfr. UPZ 220 e 221. Sul punto si veda M. TALAMANCA, *Osservazioni su UPZ 218-226*, in *BIDR*, 63, 1960, 239 ss.

<sup>101</sup> J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *La dévolution au fisc*, cit., 113 ritiene che l'introduzione di tale norma generale possa essere ascritta al regno di Tolomeo II Filadelfo, in quanto quest'ultimo si rese autore di una serie di provvedimenti in ambito giuridico-fiscale.

<sup>102</sup> Si veda ancora J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *La dévolution au fisc*, cit., 111 s., il quale correttamente rileva come il papiro Baraize (PSB 8033) dimostri che l'Idios Logos già prima dell'approvazione della *lex Iulia* avesse il compito di operare ricerche sull'esistenza di beni privi di eredi. Si veda in questo senso già P. COLLART-P. JOUGUET, *Un papyrus ptolémaïque provenant de Deir el-Bahari*,

processualmente su iniziativa di delatori<sup>103</sup>, i quali operavano in modo del tutto analogo a quelli che poi sarebbero stati introdotti a Roma dalla *lex Iulia*<sup>104</sup>, e di fatto svolgesse la stessa attività che in seguito sarebbe stata svolta dai *praefecti aerarii* a Roma per effetto della stessa *lex*. Tali forti analogie hanno indotto taluno a ritenere che con la *lex Iulia* Augusto avesse recepito, dopo la conquista dell'Egitto, una norma simile e più generale già propria del diritto tolemaico<sup>105</sup>. È chiaro che la certezza in ordine a una

---

in *Etud. Papyr.*, 2, 1933, 33 s. Un riscontro sicuro sul punto è offerto anche da P. Haun. 11, in cui si ha attestazione di una vendita pubblica di beni ereditari vacanti per l'anno 158 a.C. Su questo papiro si veda J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *La dévolution au fisc*, cit., 112 nt. 76, ove ulteriore bibliografia.

<sup>103</sup> Lo hanno dimostrato gli studi di Taubenschlag. Cfr. in particolare R. TAUBENSCHLAG, *Il delatore e la sua responsabilità nel diritto dei papiri*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, I, Napoli, 1952, 501 ss.

<sup>104</sup> La questione dell'individuazione esatta della *lex* che introdusse i delatori e a loro affidò il compito di operare ricerche relative allo stato familiare di taluni soggetti, nonché di denunciare l'esistenza di *bona vacantia* ai *praefecti aerarii* e condurre il processo di *vindicatio caducorum* in qualità di parti processuali è, in realtà, assai complessa. Nondimeno la fonte principale sul punto, ossia Tac. *Ann.* 3.28.3-4, pare poter essere interpretata nel senso che la *lex Papia* conferì un premio (forse la metà del *caducum*) ai delatori, la cui figura era stata già introdotta dalla *lex Iulia*. Cfr. in questo senso D. MANTOVANI, *Mores*, cit., 374 nt. 79, il quale rileva l'impossibilità logica di spiegarsi in quale altro modo sotto il vigore della sola *lex Iulia* i beni vacanti potessero essere attribuiti all'erario. L'episodio della successione nei beni di *Aemilia Musa* (*supra* nt. 75), del resto, non potrebbe spiegarsi, se non immaginando un intervento da parte dei delatori in applicazione della norma sull'avocazione all'erario dei beni vacanti. *Contra*: T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus*, cit., 24 ss., per il quale la figura dei delatori, originariamente contenuta nel progetto del 28/27 a.C., sarebbe stata effettivamente introdotta solo dalla *lex Papia*.

<sup>105</sup> Il riferimento è a J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *La dévolution au fisc*, cit., 124 s., ma si veda anche D. RATHBONE, *Egypt, Augustus and roman taxations*, in *Cahiers Glotz*, 4, 1993, 109, secondo il quale «There can, however, be little doubt that when Augustus introduced to Rome, in the context of his 'social'

tale suggestiva ipotesi non possa essere raggiunta, nondimeno non si può escludere che la presenza di un modello in tutto analogo a quello poi effettivamente introdotto da Augusto con la *lex Iulia* e il contatto immediatamente precedente tra i due popoli possano aver influito, se non sull'introduzione, sulla configurazione della norma relativa all'avocazione all'autorità pubblica dei *bona vacantia*. Occorre, peraltro, rilevare che tale ipotesi si inserisce perfettamente nel quadro degli eventi che accompagnarono il travagliato *iter* della riforma matrimoniale augustea. Invero, le molte proteste suscitate dall'approvazione della *lex Iulia* e forse anche da un primo progetto di riforma matrimoniale presentato e poi ritirato tra il 28 e il 27 a.C.<sup>106</sup>

---

legislation of 18 B.C. and later, the novel legal principle that the *populus* had a claim to *bona vacantia* and *caduca*, his direct model was the Ptolemaic regulations for Alexandria and Egypt which he had chosen to perpetuate in 30 B.C., for although his legislation had some Republican precedents, these lacked the crucial principle of public confiscation. The apparent difference that delation was in Rome in theory to the *populus*, and not, as in Egypt, to the patrimonial agents, was just a propagandist smokescreen». Anche D. NÖRR, *Antwort*, cit., 321 ritiene comparabili il diritto tolemaico e quello romano in relazione a queste norme.

<sup>106</sup> Per una panoramica sulla, assai dibattuta e ancora aperta, questione si vedano, tra altri, P. JÖRS, *Die Ehegesetze*, cit., 3 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, ‘*Exsecranda perniciēs*’, cit., 121 ss.; ID., ‘*Casta domus*’, cit., 1 ss., ove bibliografia; R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 348 e nt. 59 s. e, da ultimo PH. MOREAU, *Loi*, cit., § 1.1. Questi autori sostengono o comunque non escludono che un tale progetto sia esistito e sia stato ritirato. Al contrario, tra altri, E. BADIAN, *A phantom*, cit., 82 ss., D. MANTOVANI, ‘*Leges*’, cit., 38 ss. e ID., ‘*Mores*’, cit., 369 ss. si attestano su di una posizione contraria e pensano a un provvedimento triumvirale impositivo di un'imposta per i celibi, poi abrogato nel 28. Ovviamente non è possibile in questa sede analizzare compiutamente la questione a dir poco complessa, nondimeno pare plausibile che la *lex edicta* e poi *sublata* di cui parla Prop. *Eleg.* 2.7 per l'anno 28/27 a.C. possa essere, pensando a un certamente possibile uso atecnico di questa terminologia da

(dunque immediatamente dopo la conquista dell’Egitto e la sua trasformazione in provincia<sup>107</sup>) potrebbero trovare la propria ragione non solo nella particolare invasività<sup>108</sup> di alcune disposizioni poi effettivamente introdotte dalla *lex Iulia*, ma anche nel proposito dell’inserimento<sup>109</sup>, poi tradottosi in realtà giuridica

---

parte del poeta, un progetto di legge presentato e poi ritirato secondo una particolare tecnica legislativa, di cui, da ultimo, anche l’iscrizione di Troesmis nel riferirsi al *commentarius ex quo lex Papia Poppaea lata est* potrebbe dare attestazione.

<sup>107</sup> Sulla conquista dell’Egitto e la sua successiva trasformazione in provincia nel 30 d.C. si veda O. LICANDRO, *La prefettura d’Egitto fra conservazione e innovazione istituzionale*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, IV, Milano, 2007, 387 ss., anche in *MEP*, 10, 2007, 29 ss.; ID., ‘*Aegyptum imperio populi Romani adieci*’. *L’Egitto e la sua prefettura fra conservazione e innovazione nella politica augustea*, Napoli, 2008, 9 ss.; G. NICOSIA, *Considerazioni sull’amministrazione delle province in età imperiale*, in *AUPA*, 52, 2007-2008, 27 ss. *Contra*: D. FAORO, ‘*Praefectus*’, ‘*procurator*’, ‘*praeses*’. *Genesi delle cariche presidiali equestri nell’Alto Impero Romano*, Firenze, 2012, 2 ss., il quale invece, in linea con una tradizione interpretativa ormai obsoleta, considera la *praefectura Aegypti* come un *unicum* nel confronto con le altre province romane.

<sup>108</sup> Al riguardo si potrebbe in un certo senso parlare di una vocazione ‘totalitaria’ delle due leggi matrimoniali, ma solo a patto che con il suddetto termine non si intenda avvicinare il Principato augusteo alle esperienze totalitarie della prima metà del secolo scorso, come in maniera metodologicamente discutibile pur è stato fatto (cfr., per esempio, L. FERRERO RADITSA, *Augustus’ legislation concerning Marriage, Procreation, Love Affairs and Adultery*, in *ANRW*, II.13, New York-Berlin, 1980, 278 ss.). Totalitario, oltre che inedito, fu piuttosto l’intervento operato per il tramite della *lex* nella sfera privata dei cittadini, in cui fino al momento dell’introduzione della *lex Iulia* avevano operato i *mores*. Evidenzia questo aspetto M. AVENARIUS, *Vom Théatron*, cit., 115 s.

<sup>109</sup> In altri termini si potrebbe ipotizzare che il progetto di riforma matrimoniale già contenesse una norma simile a quella poi introdotta dalla *lex Iulia* sull’acquisto dei *bona vacantia* da parte dell’erario, rappresentando così il risultato immediato e diretto dell’influsso della norma vigente in Egitto sull’ordinamento romano. Ottaviano conquista l’Egitto nel 30 a.C. (cfr. Suet.

per opera della stessa *lex*, di un ‘corpo giuridico estraneo’ e privo di qualsiasi precedente all’interno dell’ordinamento romano. Allo stesso tempo il fatto che il modello vigente in Egitto faceva comunque salvi i diritti di taluni successori costituisce un argomento *a fortiori* per escludere la tesi secondo la quale i beni sottratti agli *incapaces* sotto il vigore della sola *lex Iulia* sarebbero stati immediatamente e in ogni caso attribuiti all’erario eventualmente in pregiudizio dei successori *ab intestato*. D’altra parte la previsione della possibilità di un acquisto dei beni vacanti da parte dell’erario solamente all’esito della verifica dell’assenza di questi ultimi soggetti possedeva già una carica eversiva notevole, non riscontrandosi alcun precedente di una tale disposizione nella storia giuridica di Roma. Inoltre, un’attribuzione di beni ereditari all’erario in pregiudizio dei successori *ab intestato* è più concepibile a livello storico come reazione giuridica al peggioramento della situazione fiscale verificatosi nella seconda parte del Principato augusteo, quando la *lex Papia* era già in vigore<sup>110</sup>. A ogni buon conto è assolutamente plausibile ritenere che la disposizione della *lex Iulia* che ci ha occupato abbia contribuito fortemente alla scomparsa del *ius gentilicium*<sup>111</sup>.

---

*Aug.* 18), confisca le proprietà di Cleopatra VII (cfr. Cass. Dio 51.5.4-5, e 51.17.6-7), mantiene l’Idios Logos nell’esercizio delle sue funzioni, tra le quali figurava anche quella di apportare al fisco i beni privi di eredi. Sul punto si veda J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *La dévolution à l’État*, cit., 110, per il quale il contatto di Roma con il diritto ellenistico relativo all’attribuzione all’autorità pubblica di beni privi di proprietari (e di eredi) sarebbe avvenuto proprio in Egitto. Nello stesso senso si veda D. RATHBONE, *Egypt*, cit., 111 s., che rileva come tra il 30 e il 27 a.C. l’Egitto, lungi dal costituire un’eccezione nel panorama provinciale romano, abbia rappresentato per Augusto un vero e proprio laboratorio di soluzioni per il futuro.

<sup>110</sup> Sottolinea questo aspetto, a ragione, R. ASTOLFI, *La ‘lex’*, cit., 337 s.

<sup>111</sup> Tale *ius* già a partire dal II secolo a.C. era andato incontro a una crisi irreversibile. Cfr. Cic. *Verr.* 2.1.115; Cic. *de orat.* 1.176; Cic. *de leg.* 2.19.47 ss.

6. Pare dunque possibile concludere che, vigente la sola *lex Iulia*, i *caduca* non acquistati dai soggetti testamentari privi di *capacitas* accrescessero *iure antiquo* le quote degli altri soggetti che ne fossero dotati. Per effetto di una disposizione di quest'ultima *lex* l'acquisto di beni ereditari da parte del *populus* sarebbe stato possibile solamente qualora questi fossero stati privi di successori civili e pretori. Solo con la *lex Papia* si introdusse, in deroga non alla *lex Iulia*, bensì al *ius antiquum*, un nuovo sistema di devoluzione per cui, in assenza di *patres* testamentari, l'erario avrebbe potuto acquisire i *caduca* anche in presenza di successori *ab intestato*, con ciò acueno lo scopo fiscale complessivo del corpo normativo denominato *'lex Iulia et Papia'*, lasciando pienamente in vigore la norma della *lex Iulia* sull'attribuzione all'erario dei beni vacanti e mantenendo inalterata, di fatto, la distinzione concettuale tra *bona vacantia* e *bona caduca*. Non è, infine, possibile escludere che la norma della *lex Iulia* sull'avocazione dei beni vacanti possa essere stata ispirata da norme analoghe proprie di ordinamenti diversi e che tali norme,

---

Sulla *desuetudo* del *ius gentilicium*, che terminerà nel corso del II secolo d.C., in generale si vedano A. WATSON, *The Law of succession in the later Roman Republic*, Oxford, 1971, 180 s.; O. DILIBERTO, voce *Successione legittima*, cit., 1302 s.; G. FRANCIOSI, *'Totum gentilicium ius in desuetudinem abiisse'*, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, a cura di G. Franciosi, III, Napoli, 1995, 91 ss.; M. TALAMANCA, *Osservazioni*, cit., 528 s.; L. FRANCHINI, *La desuetudine delle XII Tavole nell'età arcaica*, Milano, 2005, 32 ss., ed E. BIANCHI, *Per un'indagine sul principio 'conceptus pro iam nato habetur': fondamenti arcaici e classici*, Milano, 2009, 73 ss. Occorre, infine, ricordare che il pretore nell'ambito della successione *ab intestato* nel corso dell'età repubblicana aveva ammesso alla *bonorum possessio* anche altri parenti del defunto, quali quelli appartenenti alla categoria degli *unde cognati*. Cfr. in questo senso S. VON BOLLA, *Zum römisches Heimfallsrecht*, cit., 546, per la quale con ciò il pretore avrebbe, di fatto, stabilito un limite molto ampio, giungendo al sesto grado di parentela e includendo anche i *sobrino sobrinave nati*.

soprattutto dopo la conquista dell’Egitto, possano aver influito sulla particolare configurazione assunta dalla disposizione della *lex Iulia*. Anche per questo pare possibile escludere che i beni non acquistati dai *caelibes* già in forza di quest’ultima *lex* fossero immediatamente e in ogni caso avvocati all’erario.

### ABSTRACT

Il contributo mira a far luce sul destino dei *caduca* sotto la vigenza della sola *lex Iulia de maritandis ordinibus* (18 a.C.), nonché sulle modifiche introdotte dalla *lex Papia Poppaea* (9 d.C.). Dopo un rapido esame delle posizioni avanzate in dottrina sul tema si è tentato di analizzare le fonti, in particolare Gai 2.150 e Tit. Ulp. 28.7, leggendo quest’ultima alla luce del metodo di interpretazione della legge proprio del *liber singularis regularum* pseudoulpiano, che si basa sulla cosiddetta ‘teoria della derogazione’ (Tit. Ulp. *princ.* § 3). I risultati così conseguiti, unitamente ad alcune considerazioni di carattere storico-comparatistico, hanno consentito di concludere che sotto la vigenza della sola *lex Iulia* i *caduca* non erano immediatamente avvocati all’*aerarium*, ma solo dopo aver verificato che *iure antiquo* non vi fossero eredi o *bonorum possessores*, i quali potessero o volessero acquistarli. Il regime cambierà con la *lex Papia*, la quale introdurrà un nuovo sistema di devoluzione dei *caduca*, che accentuerà lo scopo fiscale complessivo del corpo normativo denominato ‘*lex Iulia et Papia*’.

This paper aims at shedding light on the lot of the so-called *caduca* under the regime established by the *lex Iulia de maritandis ordinibus* (18 BC), as well as on the changes brought in by the *lex*

*Papia Poppaea* (9 AD). First, this work quickly investigates the different interpretations developed by Roman law scholars on this topic and then focuses its attention on the analysis of the sources. The two main sources that have been taken into consideration in the paper are Gai. 2.150 and Tit. Ulp. 28.7; the latter, in particular, has been examined according to the so-called ‘theory of derogation’ (Tit. Ulp. *princ.* § 3), a theory which actually represents a specific methodological approach to interpret the *leges* of the so-called *liber singularis regularum* by the Pseudo-Ulpian. As a result of this study, and after having considered the problem also from a historical-comparative perspective, it is possible to affirm that the *caduca* were not immediately acquired by the *aerarium*, under the regime of the *lex Iulia*. Yet, the *aerarium* could obtain the *caduca* only after having proved that neither heirs, nor *bonorum possessores* existed who could or wanted to acquire the goods. This regime changed after the *lex Papia* was issued. This *lex* introduced new rules on devolving the *caduca* and thus emphasised the fiscal purposes of the legislation known as ‘*lex Iulia et Papia*’.

FILIPPO BONIN

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Institut für Römisches Recht der Universität zu Köln

Email: fbonin@uni-koeln.de

